



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Giovanni Natali	Primo Referendario, <i>relatore</i>
Nunzio Mario Tritto	Referendario
Daniela Piacente	Referendario
Lucia Minervini	Referendario
Giovanna Olivadese	Referendario
Antonio Arnò	Referendario
Benedetta Civilla	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

in merito al piano di riequilibrio finanziario pluriennale del **Comune di Carovigno (BR)**, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 3, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (Tuel);

udito il relatore dott. Giovanni Natali, nella camera di consiglio del 4.5.2023, convocata con ordinanza n. 9/2023.

Premesso in

FATTO

1. Il Comune di Carovigno fa parte del territorio della Provincia di Brindisi; all'1.1.2023 la popolazione residente è di 16.917 abitanti (dato ISTAT).

2. Dopo la segnalazione del 6.6.2019 del funzionario responsabile del servizio finanziario, formulata ai sensi dell'art. 153, comma 6, Tuel, evidenziante una grave situazione finanziaria, con deliberazione n. 34 del 17.6.2019, resa immediatamente

E	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
COMUNE DI CAROVIGNO Ufficio Protocollo	Protocollo N.0014550/2023 del 05/06/2023 Firmatario: GIOVANNI NATALI, ENRICO TORRI, SALVATORE SABATO, Cdc - Registro Informativo, Cdc - Registro Informativo Documento Principale

eseguita *ex art.* 134, comma 4, Tuel, il Consiglio comunale di Carovigno approvava il rendiconto della gestione dell'esercizio 2018, da cui emergeva un disavanzo di € 9.285.711,37.

3. Con coeva deliberazione n. 35, parimenti resa immediatamente eseguibile, il Consiglio comunale accertava, ai sensi dell'art. 193 Tuel, il mancato permanere degli equilibri di bilancio, tali da non assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura, *ex art.* 188 Tuel, a valere sugli esercizi 2019/2021, del disavanzo di amministrazione accertato a chiusura del rendiconto di gestione 2018; pertanto, si disponeva il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevista e disciplinata dall'art. 243-*bis* ss. Tuel, rinviando a un successivo atto consiliare il dettaglio del ricorso a tale procedura.

4. Quindi, con deliberazione n. 36 del 17.6.2019, anch'essa dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio comunale di Carovigno:

- prendeva atto di un disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 186 Tuel, a chiusura del rendiconto di gestione dell'esercizio 2018, con conseguente squilibrio strutturale non fronteggiabile con gli ordinari strumenti previsti dalla legge, scaturito da:
 - un'attenta *rideterminazione dei residui*, con conseguente cancellazione di quelli attivi derivanti da tributi locali di difficile esazione o dubbia esigibilità;
 - una *rideterminazione dei fondi accantonati e vincolati nel risultato di amministrazione* del rendiconto di gestione per l'esercizio 2018;
 - l'emersione di posizioni debitorie per *debiti fuori bilancio e passività potenziali*;
- decideva di fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale disciplinata dagli artt. 243-*bis* e ss. Tuel per una durata massima di 15 anni (2019-2033), con contestuale richiesta di accesso al «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» *ex art.* 243-*ter* Tuel.

5. La delibera n. 36/2019, unitamente alle coeve delibere n. 34 e n. 35, veniva trasmessa a questa Sezione e al Ministero dell'Interno il 19.6.2019, nel rispetto del termine di 5 giorni previsto dall'art. 243-*bis*, comma 2, Tuel.

6. Con verbale n. 25 del 5.9.2019 il Collegio dei revisori esprimeva, ai sensi dell'art. 243-*bis*, comma 5, Tuel, parere favorevole alla proposta di delibera consiliare di adozione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

7. Con deliberazione n. 42 del 13.9.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio comunale adottava – entro il termine perentorio di 90 giorni previsto dall'art. 243-*bis*, comma 5, Tuel – il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (di seguito, in breve, «piano» o «PRFP») della durata di quindici anni (2019-2033).

8. Con nota prot. n. 24041 del 17.9.2019 il piano è stato inviato a questa Sezione (prot. Cdc n. 4240 del 18.9.2019) e al Ministero dell'Interno, nel rispetto del termine (entro 10 giorni dalla delibera di adozione del piano) previsto dall'art. 243-*quater*, comma 1, Tuel.

9. Con lettera prot. n. 108438 dell'8.6.2022 inviata all'Ente e, per conoscenza, a questa Sezione e alla Prefettura-UTG di Brindisi (prot. Cdc n. 2581 del 9.6.2022), la Direzione centrale della Finanza locale del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno ha formulato richieste di integrazioni istruttorie, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 2, Tuel.

10. Il Comune di Carovigno, in persona della Commissione straordinaria (nelle more subentrata nella gestione dell'Ente in ragione dell'intervenuto scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 143 Tuel), ha fornito riscontro, con nota prot. n. 13888 del 13.7.2022 (prot. Cdc n. 2949 di pari data), corredata di molteplici allegati.

11. Con lettera prot. n. 157278 del 10.10.2022 il Ministero dell'Interno ha trasmesso alla Sezione la relazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali in merito al piano dell'Ente, redatta il 14.9.2022 ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 1, Tuel; nelle considerazioni conclusive si afferma che: «*Ferma restando la competenza della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sulla valutazione della idoneità e congruenza delle misure di risanamento individuate dall'ente nel piano, rispetto all'obiettivo del riequilibrio economico finanziario, si rileva, per quanto osservato nel corpo della presente relazione, che il **Comune di Carovigno (BR)** ha presentato un piano sostanzialmente in linea con i contenuti richiesti dalle disposizioni normative di riferimento e alle indicazioni fornite dalle Linee Guida elaborate dalla Corte dei conti*».

12. Al fine di pervenire a un'adeguata valutazione circa l'attendibilità e la congruità delle misure di risanamento previste dal piano, con deliberazione

n. 150/2022/PRSP del 9.11.2022 questa Sezione ha chiesto all'Ente ulteriori chiarimenti e informazioni.

13. Il Comune ha fornito riscontro con nota del 4.1.2023, assunta in pari data al protocollo della Sezione (n. 30).

14. Con nota prot. n. 1580 del 13.3.2023 il magistrato istruttore ha chiesto ulteriori chiarimenti in ordine al fondo di rotazione.

15. Il Comune ha riscontrato la richiesta con nota del 16.3.2023, assunta in pari data al protocollo della Sezione (n. 1655).

16. Da ultimo, con ordinanza n. 7 del 20.4.2023 il Comune è stata deferito all'adunanza pubblica del 4.5.2023, con assegnazione di termine per memorie fino al 28.4.2023.

17. In vista dell'adunanza pubblica, con nota del 28.4.2023 (prot. Cdc n. 2389 di pari data) il Comune di Carovigno ha trasmesso memorie, corredate di alcuni allegati.

18. All'adunanza pubblica del 4.5.2023 l'Ente – intervenuto nelle persone del commissario dott. M. Albertini, del responsabile del settore finanziario dott. L. Cotrino e del segretario generale dott.ssa A. Barletta – ha fornito alcuni chiarimenti in riscontro a specifiche richieste del Collegio.

19. Trattenuto l'affare in decisione, il Collegio si è ritirato in camera di consiglio.

Considerato in

DIRITTO

1. Quadro normativo di riferimento

1.1 La disciplina del riequilibrio finanziario pluriennale, introdotto dal d.l. 10.10.2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dalla l. 7.12.2012, n. 213) e oggetto di numerose modifiche e integrazioni, è contenuta negli artt. 243-*bis* e ss. Tuel.

La Corte dei conti, con deliberazioni della Sezione delle autonomie (n. 16/SEZAUT/2012/INPR e n. 5/SEZAUT/2018/INPR), ha fornito linee guida di carattere generale e indicazioni su questioni interpretative o applicative.

Quanto ai presupposti, l'**art. 243-*bis*, comma 1**, Tuel (nel testo risultante a seguito della modifiche apportate dall'art. 3, comma 3, lett. a), d.l. 6.3.2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla l. 2.5.2014, n. 68) dispone che «*I comuni e le province*

per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149».

Il tenore letterale della disposizione rende palese che si tratta di uno strumento straordinario di risanamento finanziario degli enti locali, la cui attivazione è subordinata alla concomitante sussistenza di «*squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario*» e dell'insufficienza delle misure di cui agli artt. 193 (deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio) e 194 (riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio) Tuel per il superamento delle condizioni di squilibrio rilevate.

Il ricorso alla procedura in esame produce alcuni effetti immediati: i) è sospesa temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lett. a), dell'art. 243-bis; ii) le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura fino alla data di approvazione o diniego di approvazione del piano (**art. 243-bis, commi 3 e 4**).

I contenuti del piano, che deve «*tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate*», sono definiti dall'**art. 243-bis, comma 6**, in base al quale in esso devono figurare:

- le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;
- la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

- l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;
- l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto a effettuare una *ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili* ai sensi dell'art. 194 Tuel. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante *un piano di rateizzazione*, di durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori (**art. 243-bis, comma 7**).

In base all'**art. 243-bis, comma 8**, al fine di assicurare il graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano l'ente:

- può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni di legge;
- è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi di cui all'art. 243, comma 2 ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dall'art. 243, comma 2, lett. a); è altresì soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'art. 243, comma 1;
- è tenuto a:
 - assicurare, con i proventi della tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;
 - effettuare una revisione straordinaria dei residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni

debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche a esse sottostanti e una verifica della consistenza e integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

- effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi dei servizi erogati e della situazione degli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri a carico del bilancio dell'ente;
- può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'art. 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al fondo di rotazione *ex art. 243-ter* a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima consentita, che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano.

Secondo quanto previsto dall'**art. 243-bis, comma 9**, in caso di accesso al fondo di rotazione l'ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

- a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle *spese di personale*, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione, dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse dei pertinenti C.C.N.L., per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;
- entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle *spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi* di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati: 1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto; 3) al servizio di trasporto pubblico locale; 4) al servizio di

illuminazione pubblica; 5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;

- entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle *spese per trasferimenti* di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche;
- blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lett. g), per i soli mutui connessi con la copertura di debiti fuori bilancio pregressi.

1.2 Nell'approvare le «*Linee Guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza*» (in breve, Il.gg.), con cui è stata operata una rielaborazione di quelle approvate con la delibera n. 16/SEZAUT/2012/INPR alla luce delle sopravvenute novità normative e giurisprudenziali, la **delibera n. 5/SEZAUT/2018/INPR** ha chiarito tra l'altro che:

- lo *squilibrio* si individua nella «*incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni secondo esigibilità a causa della mancanza di risorse effettive a copertura della spesa e, solitamente, della correlata mancanza o grave carenza di liquidità disponibile; tale squilibrio è "strutturale" quando il deficit – da disavanzo di amministrazione o da debiti fuori bilancio – esorbita le ordinarie capacità di bilancio e di ripristino degli equilibri e richiede mezzi ulteriori, extra ordinem (in termini di fonti di finanziamento, dilazione passività, ecc.)*»;
- il piano deve contenere «*una quantificazione veritiera ed attendibile della situazione economico-finanziaria dell'ente e dell'esposizione debitoria, la puntuale ricognizione e quantificazione dei fattori di squilibrio e dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato*»; ai fini dell'emersione dell'entità dello squilibrio assume un rilievo pregnante la ricognizione di debiti e oneri latenti che, ove non adeguatamente considerati, «*possono minare in radice la sostenibilità del piano programmato*»;
- alla luce degli obblighi discendenti dal principio di prudenza, declinati nei vincoli di accantonamento a vario titolo previsti dalla legge, il ripristino degli equilibri del bilancio non si esaurisce con il riequilibrio del solo flusso delle entrate e delle

spese, atteso che *«Una corretta programmazione impone di inserire nella previsione tutti i fenomeni finanziari incidenti sulla gestione»;*

- il PRFP non si esaurisce in un mero piano di estinzione rateizzata dei debiti in un arco temporale esteso, ma postula la *«adozione di misure strutturali che evitino il riformarsi dei debiti, misure che devono incidere maggiormente nei primi anni previsti dal piano per poi stabilizzarsi negli anni successivi»;*
- la valutazione di congruenza demandata alla sezione regionale di controllo va effettuata alla stregua del principio contabile generale degli enti locali (All. 1, d.lgs. n. 118/2011) così definito: *«la congruità consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Il principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di bilancio. La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione»;*
- la valutazione del piano impone un giudizio in termini di veridicità e attendibilità delle previsioni e, quindi, di sostenibilità finanziaria del riequilibrio in base alle previsioni ritenute veritiere e attendibili;
- ai fini dell'effettiva sostenibilità del piano di risanamento è opportuno *«privilegiare, specie nei piani di durata ultradecennale, l'impiego di mezzi di riequilibrio di carattere ordinario che favoriscano la formazione di un adeguato saldo di parte corrente anche in vista della costituzione di appositi accantonamenti idonei a far fronte ad eventi imprevisi nell'arco della durata del piano».*

2. La struttura del piano di riequilibrio del Comune di Carovigno

In linea con lo schema istruttorio allegato alla citata deliberazione della Sezione delle autonomie n. 5/2018/INPR, il piano del Comune di Carovigno si compone di:

- una Sezione preliminare, recante Informazioni di natura generale;
- una Sezione prima, dedicata a Fattori e cause dello squilibrio, che fornisce informazioni in tema di: 1) pronunce della sezione regionale di controllo della Corte dei conti e misure correttive adottate dal Comune; 2) rispetto del saldo di finanza pubblica; 3) andamenti di cassa; 4) analisi sugli equilibri di bilancio di

parte corrente e di parte capitale; 5) risultato di amministrazione (2016-2018); 6) risultato di gestione (2016-2018); 7) capacità di riscossione nel triennio precedente (2015-2017); 8) analisi dei residui (grado di realizzo e smaltimento residui attivi e passivi e analisi della loro anzianità); 9) debiti fuori bilancio e passività potenziali; 10) analisi sulle modalità di gestione dei servizi per conto terzi; 11) indebitamento; 12) tributi locali e servizi a domanda individuale; 13) spese per il personale; 14) organismi partecipati; 15) spesa degli organi politici istituzionali;

- una Sezione seconda, che ospita le iniziative programmate in vista del Risanamento e segnatamente: 1) misure di riequilibrio economico-finanziario; 2) ripiano del disavanzo di amministrazione; 3) ripiano dei debiti fuori bilancio; 4) revisione dei residui; 5) debiti di funzionamento; 6) tributi locali; 7) copertura dei costi dei servizi a domanda individuale; 8) incremento delle entrate correnti; 9) revisione della spesa; 10) dimostrazione dell'equilibrio finale.

3. L'oggetto della valutazione rimessa alla Sezione

3.1 In base al quadro normativo richiamato, nell'ipotesi di approvazione del piano il controllo intestato alla Corte dei conti in materia si svolge in *tre momenti successivi*: i) in *fase di accesso alla procedura*, con una verifica dei contenuti e della procedura che porta all'adozione del PRFP; ii) in *fase di attuazione*, per verificare il conseguimento o l'eventuale «grave e reiterato» scostamento dagli obiettivi intermedi; iii) a *scadenza del termine finale*, con la verifica del raggiungimento o meno dell'obiettivo finale.

Tale controllo avviene alla stregua di un generale principio di *congruità* tra mezzi e fini (art. 243-quater, comma 3, TUEL), che caratterizza tutte le tre le fasi (art. 243-quater, comma 7 TUEL e allegato 1, postulato n. 8, al d.lgs. n. 118/ 2011).

Come di recente osservato (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Lazio, deliberazione n. 60/2021/PRSP), «In tutte le fasi del controllo, il fallimento del test di congruità [...] comporta il risandersi della regola procedurale del dissesto (art. 243-quater comma 7 TUEL).

2.2. Il rigore di tale controllo va ricondotto alla triplice eccezionalità di tale disciplina la quale: (a) deroga al tempo ordinario di rientro, ai sensi degli artt. 162, 193-194 e, soprattutto, 188 TUEL; (b) deroga alla "regola" procedurale del dissesto (art. 243-bis commi 1 e 3 TUEL);

(c) determina un auto-vincolo sul successivo ciclo di bilancio, limitando la discrezionalità allocativa negli esercizi successivi.

Mentre l'effetto "(a)" è comune alla procedura di dissesto (art. 246 e ss. TUEL), in ragione dell'effetto "(b)" la sospensione delle azioni esecutive è solo iniziale e momentanea, nelle more della verifica della congruità del PRFP (art. 243-bis commi 3 e 4 TUEL e art. 243-quater comma 5 TUEL). Il PRFP non instaura, infatti, la *par condicio creditorum*, ossia non determina la garanzia di una eguale distribuzione tra i creditori del rischio di mancato pagamento o intempestività, ma comporta l'insorgere dell'obbligo di soddisfare ordinatamente e secondo esigibilità tutti i creditori, facendosi carico di recuperare le coperture pregresse di fatto mancanti. Al contrario, nella procedura di dissesto, la necessità di garantire la continuità delle funzioni essenziali, viene perseguita con la separazione dei bilanci, senza onerare il bilancio annuale dell'obbligo di copertura del debito pregresso (cfr. art. 255 comma 1 e 268-bis comma 5 TUEL), ma attraverso la garanzia della *par condicio* tra i creditori.

2.2.1. Eccezionali sono, altresì, gli effetti sulla discrezionalità allocativa dell'ente territoriale. Infatti, se per un verso, il PRFP attiva una autorizzazione legislativa a recuperare lo squilibrio in un orizzonte temporale assai più dilatato di quella ordinaria (art. 40 D.lgs. n. 118/2011, nonché artt. 193, 194 e 188 TUEL), mediante l'applicazione annuale di una quota di disavanzo assai più ridotta, per altro verso, la stessa disciplina comprime le facoltà dell'ente che vi ricorre, con insorgenza di speciali obblighi e divieti di diritto pubblico».

3.2 La valutazione in ordine alla congruità del piano ai fini del riequilibrio, oggetto dell'odierna decisione, consiste in una prognosi in ordine alla ragionevole capacità del piano stesso di mantenere o recuperare la tempestività necessaria nei pagamenti.

Nell'ambito del giudizio previsto dall'art. 243-quater, comma 3, Tuel «il giudice del controllo deve verificare: (a) la sussistenza attuale di una situazione di squilibrio strutturale che legittima il ricorso alla procedura (congruenza col fatto); (b) la tempestività dell'approvazione (congruenza col tempo); (c) la congruenza dell'obiettivo e dei mezzi (congruità interna, alla stregua dei parametri di legittimità di cui all'All. 1 del D.lgs. n. 118/2011)» (Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sent. n. 9/2021, da ultimo richiamata da sent. n. 4/2023/EL).

3.3 Quanto alla verifica *sub i*), dalla documentazione in atti risulta che il PRFP del Comune di Carovigno corrisponde a una reale situazione di difficoltà finanziaria.

In dettaglio, le principali ragioni dello squilibrio sono riconducibili a:

- l'incapacità di riscuotere con adeguata tempestività i propri crediti, a cui ha fatto seguito un'attività di rideterminazione dei residui che ha fatto emergere la necessità di procedere alla cancellazione di residui attivi derivanti da tributi locali oramai di difficile o dubbia esigibilità;
- un'analitica rideterminazione dei fondi accantonati e vincolati;
- una puntuale rideterminazione del fondo accantonamento per passività potenziali e spese legali future;
- una significativa emersione di posizioni debitorie fuori bilancio e passività potenziali non fronteggiabili con i rimedi ordinari previsti dal Tuel.

Le tensioni sul fronte della liquidità prodotte dalle inefficienze nell'attività di riscossione si sono tradotte nel costante ricorso all'anticipazione di tesoreria e nell'utilizzo di fondi vincolati per impieghi correnti.

Come riportato nella sezione preliminare del piano, la critica situazione relativa ai livelli di riscossione dei crediti, in competenza e in conto residui, che ha interessato il Comune di Carovigno – e reso necessario il ricorso all'indebitamento bancario nella forma dell'anticipazione di tesoreria, per supportare adeguatamente la spesa corrente e l'erogazione minima dei servizi a domanda individuale – è stata confermata dall'Organo di revisione, che così si è espresso nella sua relazione sul rendiconto della gestione dell'esercizio 2018: *«L'Ente non ha provveduto alla restituzione interamente dell'anticipazione di tesoreria. L'anticipazione di cassa non restituita al 31/12/2018, ammonta ad € 607.419,47 e corrisponde all'importo iscritto tra i residui passivi del titolo 5», e ancora «L'Ente non ha garantito il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'articolo 183, comma 8 del Tuel, in quanto non è stato in grado di fronteggiare le situazioni debitorie accumulate con i mezzi ordinari messi a disposizione dall'ordinamento vigente, atteso che il loro ammontare risulta eccessivo in relazione all'andamento dei flussi di cassa in entrata; e patisce una grave e costante carenza di liquidità che lo costringe a ricorrere costantemente all'anticipazione di tesoreria fino al suo limite massimo».*

In definitiva, lo stato di crisi finanziaria, non superabile con gli ordinari strumenti di cui agli artt. 188, 193 e 194 Tuel, appare evincibile dalla documentazione

in atti; pertanto, può concludersi nel senso che la fattispecie in esame rientra nell'ambito applicativo dell'art. 243-bis Tuel.

3.4 Quanto alla verifica *sub ii*), i termini per l'approvazione del PRFP risultano rispettati: il Comune di Carovigno ha deliberato il ricorso alla procedura con delibera C.C. n. 36 del 17.6.2019, dichiarata immediatamente eseguibile; il piano è stato approvato con delibera C.C. n. 42 del 13.9.2019 e, dunque, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura (art. 243-bis, comma 5, Tuel).

3.5 Per quanto concerne, infine, la verifica *sub iii*), la procedura di riequilibrio ha come *ratio* il conseguimento di un risanamento effettivo a cui pervenire mediante la puntuale previsione di misure d'intervento sui conti dell'ente che siano credibili, attendibili e congrue, dovendo le medesime essere in grado di «ricostituire una dinamica equilibrata dei flussi di liquidità generati dal sistema di bilancio dell'ente» (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sent. n. 15/2019/EL).

Affinché le misure di risanamento programmate possano produrre nel tempo effetti ripristinatori degli equilibri di bilancio «è necessario che la prodromica "fase ricognitiva" venga attuata sulla base di una verifica analitica del deficit inizialmente rilevato (disavanzo di amministrazione, debitoria liquida ed esigibile, debiti fuori bilancio, scoperto di tesoreria ecc.), tale da consentire la corretta e veritiera quantificazione dello stesso» (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 40/2020).

Ne deriva che l'ente in piano di riequilibrio, nella sua programmazione finanziaria, deve tener conto del ripiano di tutte le forme di disavanzo, comprensive non solo dei debiti fuori bilancio ma anche dei saldi negativi formati a fine di ciascun esercizio, nonché dell'eventuale extradeficit.

Ciò in linea con quanto previsto dall'art. 243-bis, comma 6, lett. b), Tuel, a mente del quale il piano di riequilibrio deve contenere «la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio».

I principi in materia di *reductio ad unum* dei disavanzi sono stati di recente espressi anche dalla Consulta, secondo cui «È fuor di dubbio che ogni bilancio consuntivo può avere un solo risultato di amministrazione, il quale deriva dalla sommatoria delle

situazioni giuridiche e contabili degli esercizi precedenti fino a determinare un esito che può essere positivo o negativo. Consentire di avere più disavanzi significa, in pratica, permettere di tenere più bilanci consuntivi in perdita» (Corte cost., sent. n. 115 del 2020).

D'altro canto, si deve considerare che nel caso in esame la scansione temporale prefigurata dall'art. 243-*quater* Tuel ai fini della valutazione del piano (istruttoria presso il Ministero dell'Interno nel termine di 60 giorni dalla presentazione del piano deliberato dall'ente e pronuncia di approvazione/diniego della sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della relazione ministeriale che chiude la relativa istruttoria) è stata superata, atteso che la relazione finale della Commissione ministeriale è stata trasmessa il 10.10.2022, a distanza di oltre 3 anni dalla presentazione del piano.

Nello schema disegnato dal legislatore, la prossimità – nella dimensione diacronica – della valutazione del piano di riequilibrio da parte del giudice contabile rispetto alla sua adozione da parte dell'ente locale fa sì che quella valutazione assuma una valenza prognostica, essendo preordinata alla disamina dell'attitudine riequilibrante del piano nell'orizzonte dallo stesso coperto.

Per contro, i casi – come quello in esame – che, discostandosi dall'archetipo normativo, risultano connotati dal decorso di un considerevole lasso di tempo rispetto all'adozione del piano impongono al giudice contabile di condurre la valutazione in ordine alla congruenza del piano ai fini del riequilibrio non più solo secondo un paradigma di sua potenzialità astratta, ma anche su un piano concreto, verificando i risultati *medio tempore* conseguiti dall'ente.

Pertanto, la verifica di questa Sezione riguarda il controllo iniziale sull'avvio della procedura di riequilibrio e, in ragione dell'ampio tempo trascorso dall'approvazione del PRFP, anche la sua esecuzione, tenuto conto dell'evoluta situazione finanziaria del Comune, secondo una visione dinamica dei profili contabili che sostengono il ricorso al piano (cfr., *ex multis*, Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sent. n. 34/2014/EL, n. 2/2015/EL e n. 8/2018/EL).

4. La massa passiva oggetto del PRFP e il cronoprogramma di risanamento

4.1 Con la citata deliberazione C.C. di adozione del piano (n. 42 del 13.9.2019), il Comune di Carovigno ha quantificato l'esposizione finanziaria complessiva,

tenendo conto di tutte le posizioni debitorie rilevate e potenziali, in **€ 9.285.711,37**, corrispondente al disavanzo accertato a chiusura del rendiconto di gestione 2018.

Come chiarito dalla Sezione prima del piano (fattori e cause dello squilibrio), «L'entità del disavanzo di € 9.285.711,37 è il risultato delle azioni poste in essere dagli uffici finanziari dell'Ente, in fase di predisposizione del Rendiconto della gestione anno 2018, per meglio uniformare il proprio sistema contabile al sistema armonizzato imposto dalla riforma contabile, avuto riguardo a quanto emerso dalle segnalazioni della Corte dei Conti nella interlocuzione scaturita dall'attività di controllo del Rendiconto di gestione 2015».

La composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2018 espone negli accantonamenti: **€ 2.951.184,63** a titolo di *fondo contenzioso*; **€ 683.727,49** per debiti fuori bilancio da riconoscere *ex art. 194, lett. d) (procedure espropriative)*; **€ 1.214.453,15** per debiti fuori bilancio da riconoscere *ex art. 194, lett. a) (sentenze esecutive e lodi arbitrali)*; **€ 8.538.179,21** a titolo di *fondo crediti di dubbia esigibilità*:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			849.359,08
Riscossioni	2.172.001,47	25.282.105,79	27.454.107,26
Pagamenti	6.039.205,12	22.264.261,22	28.303.466,34
Saldo di cassa al 31 dicembre			
Pagamenti a.e. non regolarizzati al 31/12			0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre			0,00
Residui attivi	11.352.687,89	8.358.144,07	19.710.831,96
derivanti da acc. su stima del dip. finanze	0	0	0,00
Residui passivi	4.467.145,78	8.775.721,50	13.242.867,28
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			184.398,29
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale			647.867,24
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 dicembre			5.635.699,15
A - AVANZO ACCANTONATO			
			TOTALE
fondo contenzioso			2.951.184,63
procedure espropriative			683.727,49
lodo passavanti			1.214.453,15
fondo rischi società partecipate			
FCDE			8.538.179,21
rinnovi contrattuali			10.000,00
spesa personale			53.129,43
Indennità fine mandato sindaco			2.788,87
TOTALE ACCANTONATO			13.453.462,78
B- AVANZO VINCOLATO			
			TOTALE
entrate correnti			
derivante da trasferimenti - capitale			74.745,99
derivante da trasferimenti - corrente			34.354,01
da mutui			56.359,80
imposta di soggiorno			14.589,80
TOTALE VINCOLATO			180.049,60
C - PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI			
			TOTALE
Accantonamento vari/ alienazioni			300.166,44
Loculi/Oneri			987.731,70
TOTALE DESTINATO AGLI INVESTIMENTI			1.287.898,14
AVANZO DESTINATO			14.921.410,52
2018			2018
DISAVANZO			- 9.285.711,37

Fonte: Comune di Carovigno (delibera C.C. n. 34/2019)

4.2 La durata del piano di riequilibrio è stata determinata in 15 anni (dal 2019 al 2033, quota annuale di € 619.047,43), in linea con la previsione dell'art. 243-bis, comma 5-bis, Tuel, che ancora la durata del piano al rapporto tra massa passiva e spese correnti del Titolo I rilevate in base all'ultimo rendiconto: nella specie, € 9.285.711,37 (massa passiva)/€ 11.962.556,35 (spese Titolo I) = 77,62%, percentuale che consente il ripiano in un arco temporale non superiore a 15 anni:

NATURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	(A)	RIPIANO ESERCIZIO (B)														
		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029	ANNO 2030	ANNO 2031	ANNO 2032	ANNO 2033
Disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale	9.285.711,37	619.047,43	619.047,43	619.047,43	619.047,43	619.047,43	619.047,43	619.047,43	619.047,43	619.047,43	619.047,43	619.047,43	619.047,43	619.047,43	619.047,43	619.047,43
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui		0	0	0												
Orvero: quota Disavanzo da riaccertamento straordinario al 31/12/2017 ex art.1 c. 848 l. 205/2017																
Disavanzo tecnico		0	0	0												
Quota recupero disavanzo da piano di rientro esercizi precedenti		0	0	0												
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL DISAVANZO DA RIPIANARE (2)	9.285.711,37	619.047,43	619.047,43	619.047,43	619.047,43	619.047,43	619.047,43	619.047,43	619.047,43	619.047,43	619.047,43	619.047,43	619.047,43	619.047,43	619.047,43	619.047,43

Fonte: Comune di Carovigno (PRFP)

5. Andamento del risultato di amministrazione

		2019	2020	2021	2022
Fondo cassa al 1° gennaio		0,00	0,00	1.753.264,47	5.572.744,48
Riscossioni	(+)	35.030.228,52	31.580.306,39	26.451.413,40	19.768.594,10
Pagamenti	(-)	35.030.228,52	29.827.041,92	22.631.933,39	16.115.366,49
Saldo di cassa al 31 dicembre	(=)	0,00	1.753.264,47	5.572.744,48	9.225.972,09
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	(=)	0,00	1.753.264,47	5.572.744,48	9.225.972,09
Residui attivi	(+)	22.329.735,27	23.896.962,72	24.225.591,30	26.270.168,94
Residui passivi	(-)	12.703.807,81	10.945.196,90	7.870.043,61	7.698.891,32
FPV per spese correnti	(-)	345.317,88	267.156,83	424.645,58	399.716,49
FPV per spese in conto capitale	(-)	549.063,81	650.175,96	2.138.025,28	2.687.024,88
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	(=)	8.731.545,77	13.787.697,50	19.365.621,31	24.710.508,34
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12		13.568.419,52	16.391.593,45	18.506.905,59	22.077.545,47

Fondo anticipazioni liquidità d.l. 35/2013 e rifinanziamenti		0,00	390.312,49	390.312,49	378.544,30
Fondo perdite società partecipate		32.772,58	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso		1.953.815,44	2.161.080,74	1.870.430,26	2.332.442,50
Altri accantonamenti		770.496,22	157.713,07	2.894.520,76	3.272.148,15
Totale parte accantonata		16.325.503,76	19.100.699,75	23.662.169,10	28.060.680,42
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		307.524,89	1.347.103,81	1.131.019,57	1.204.503,24
Vincoli derivanti da trasferimenti		2.100,00	377.755,17	684.372,63	502.407,29
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		56.359,80	56.359,80	56.359,80	56.359,80
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00	6.601,00	6.601,00	6.601,00
Altri vincoli		14.589,80	14.589,80	14.589,80	14.589,80
Totale parte vincolata		380.574,49	1.802.409,58	1.892.942,80	1.784.461,13
Totale parte destinata agli investimenti		804.460,99	863.467,64	1.011.592,28	1.208.739,04
Totale parte disponibile		-8.778.993,47	-7.978.879,47	-7.201.082,87	-6.343.372,25
Riduzione disavanzo rispetto al precedente esercizio			800.114	777.796,60	857.710,62

Fonte: Corte dei conti - Sez. reg. contr. Puglia (elaborazione su dati del Comune di Carovigno)

Dal raffronto tra i risultati finali di amministrazione (parte disponibile) e il cronoprogramma di rientro del PRFP emerge il mancato conseguimento dell'obiettivo intermedio per l'esercizio 2019 (la quota ripianata è stata pari a € 506.717,90); tuttavia, nell'esercizio 2020 l'ammontare del ripiano (€ 800.114,00) è stato superiore alla somma della quota annuale (€ 619.047,43) e della parte non ripianata nel 2019 (€ 112.329,53).

Anche negli esercizi 2021 (€ 777.796,60) e 2022 (€ 857.710,62) la quota di disavanzo ripianata è stata maggiore di quella prevista nel cronoprogramma di rientro del disavanzo:

Anno 2019		
Rendiconto	2018	-9.285.711,37
Quota annuale da ripianare (da piano)	2019	619.047,43
Rendiconto	2019	-8.778.993,47
Quota annuale ripianata	2019	506.717,90
Quota annuale non ripianata	2019	112.329,53

Anno 2020		
Rendiconto	2019	-8.778.993,47
Quota annuale da ripianare (da piano)	2020	619.047,43
Quota annuale non ripianata nel 2019	2020	112.329,53
Totale quota da ripianare	2020	731.376,96
Rendiconto	2020	-7.978.879,47
Quota annuale ripianata	2020	800.114,00
Maggiore quota annuale ripianata	2020	68.737,04

Anno 2021		
Rendiconto	2020	-7.978.879,47
Quota annuale da ripianare (da piano)	2021	619.047,43
Rendiconto	2021	-7.201.082,87
Quota annuale ripianata	2021	777.796,60
Maggiore quota annuale ripianata	2021	158.749,17

Anno 2022		
Rendiconto	2021	-7.201.082,87
Quota annuale da ripianare (da piano)	2022	619.047,43
Rendiconto	2022	-6.343.372,25
Quota annuale ripianata	2022	857.710,62
Maggiore quota annuale ripianata	2022	238.663,19

Fonte: Corte dei conti - Sez. reg. contr. Puglia (elaborazioni su dati del Comune di Carovigno)

Nondimeno, ai fini della verifica in ordine all'attendibilità del risultato di amministrazione, non può prescindere dall'accertamento in ordine alla congruità degli accantonamenti e dei vincoli, atteso che la mancata valorizzazione delle quote vincolate e accantonate, così come una sottostima delle medesime, si traduce nell'alterazione del risultato finale e in un sottodimensionamento del disavanzo esistente alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Di seguito si fornisce l'esito dell'istruttoria svolta dalla Sezione sui principali fondi, accantonamenti e vincoli iscritti dall'Ente, nell'anno di ricorso alla procedura e nei primi esercizi di attuazione del piano.

5.1 Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

5.1.1 Il passaggio dal metodo semplificato a quello ordinario per il calcolo del FCDE alla fine del 2018 ha rappresentato uno dei fattori dello squilibrio registrato dall'Ente.

Al fine di verificare la corretta quantificazione del disavanzo accertato dall'Ente alla fine del 2018, con la deliberazione n. 150/2022/PRSP è stato chiesto al Comune di trasmettere un prospetto di calcolo analitico dell'accantonamento al FCDE (€ 8.538.179,21) nonché di fornire un elenco riportante eventuali entrate non considerate ai fini della svalutazione e le ragioni della relativa esclusione.

5.1.2 L'Ente ha prodotto un prospetto da cui si evincono le seguenti informazioni:

- le categorie di entrate considerate ai fini del calcolo del fondo, identificate attraverso il codice del piano dei conti finanziario e la loro descrizione;
- l'importo dei residui attivi all'1.1. per ciascun anno del periodo di riferimento;
- l'importo degli incassi in conto residui;
- l'importo dei residui al 31.12 per ciascun anno del periodo di riferimento;
- la percentuale da applicare ai fini dell'accantonamento.

Ai fini della quantificazione del fondo, il Comune ha preso in considerazione l'andamento delle riscossioni a residuo di specifiche tipologie di entrata afferenti ai Titoli 1 e 3.

Le entrate considerate ai fini dell'accantonamento del Titolo 1 afferiscono: alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, alla tassa occupazione spazi e aree pubbliche, al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, al tributo provinciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi; quelle del Titolo 3 afferiscono: ai proventi per quote di frequenza e refezione scolastica, al gettito arretrato e svuotamento vasche di accumulo, ai proventi illuminazione privata delle sepolture, ai fitti dei fabbricati.

5.1.3 Con riferimento alle annualità 2019-2021 risulta ampliata la platea delle entrate oggetto di svalutazione; vi figurano, infatti, entrate (es. ICI, sanzioni per violazioni al codice della strada) in precedenza non oggetto di svalutazione.

Con riferimento al rendiconto 2021, l'Ente ha:

- specificato di non essersi avvalso dell'art. 107-bis del d.l. 17.3.2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla l. 24.4.2020, n. 27), che abilita gli enti locali, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, a calcolare il FCDE delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione «calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021»;
- evidenziato che «il 93% delle entrate proprie è stato utilizzato come base di calcolo del Fondo Crediti, e di tale 93%, il 94% (ovvero il 90% del totale dei residui) viene accantonato a F.C.D.E.», fornendo il seguente prospetto:

totale residui attivi al 31/12/2021 1° titolo	18.764.913,21 €	
totale residui attivi al 31/12/2021 3° titolo	2.356.735,28 €	
totale generale RESIDUI ATTIVI AL 31/12 POTENZIALE IMPONIBILI A FCDE	21.121.648,49 €	F.C.D.E. 2021
ENTRATE PROPRIE BASE IMPONIBILE PER CALCOLO FCDE	19.696.599,06 €	18.506.905,60 €
% ENTRATE PROPRIE UTILIZZATE NEL CALCOLO FCDE	93%	94%
ENTRATE PROPRIE NON BASE IMPONIBILE PER CALCOLO FCDE	1.425.049,43 €	
% ENTRATE PROPRIE UTILIZZATE NEL CALCOLO FCDE	7%	

Fonte: Comune di Carovigno (nota del 4.1.2023)

- dichiarato che «Il Comune di Carovigno, nel calcolo del FCDE, esclude dal calcolo del fondo le entrate rinvenienti dai trasferimenti da Pubbliche Amministrazione e le entrate incassate per autoliquidazione».

Da ultimo, con deliberazione della Commissione straordinaria n. 88 del 20.4.2023, il Comune ha approvato il rendiconto 2022, che evidenzia un accantonamento a titolo di FCDE per oltre € 22 mln; l'evoluzione degli accantonamenti effettuati al fondo in parola nel periodo 2017-2022 attesta il progressivo incremento della voce in esame:

Rendiconto	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Accantonamento FCDE	4.720.567,72	8.538.179,21	13.568.419,52	16.391.593,45	18.506.905,59	22.077.545,47

Fonte: Corte dei conti - Sez. reg. contr. Puglia (elaborazione su dati Bdap)

5.2 Anticipazioni di liquidità

5.2.1 In sede istruttoria è emerso che il Comune di Carovigno:

- non ha fatto ricorso all'anticipazione di liquidità *ex d.l. 8.4.2013, n. 35* (convertito con modificazioni dalla l. 6.6.2013, n. 64) e non si è quindi avvalso della facoltà contemplata dall'art. 2, comma 6, del d.l. 19.6.2015, n. 78 (convertito con modificazioni dalla l. 6.8.2015, n. 125), che - prima della declaratoria di incostituzionalità (Corte cost., sent. n. 4 del 2020) - abilitava gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità *ex d.l. n. 35/2013* a utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni ai fini dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione;
- nel 2019 è stata attivata l'anticipazione di liquidità straordinaria con Cassa Depositi e Prestiti per € 1.162.770,10, ai sensi dell'art. 1, commi 849-872, della l. 30.12.2018, n. 145; tale importo è stato rimborsato entro la fine dello stesso esercizio;
- nel 2020 è stata attivata l'anticipazione di liquidità con Cassa Depositi e Prestiti per € 390.312,49, ai sensi dell'art. 116 del d.l. 19.5.2020, n. 34 (convertito con modificazioni dalla l. 17.7.2020, n. 77).

Pertanto, a partire dall'esercizio 2020 nel risultato di amministrazione è stato allocato il Fondo anticipazioni di liquidità per € 390.312,49, da restituire - ai sensi dell'art 116, comma 5, del d.l. n. 34/2020 (piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni) in base al seguente piano:

MUTUO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' DL 35/2013 E SUCCESSIVI						capitale	interesse		
rate	data scadenza	debito residuo	capitale	interesse	rate	MANDATO N.	MANDATO N.	ammontare del debito da restituire alla fine dell'esercizio	
0	31/10/2021	390.312,49	0,00	5.303,63	5.303,63	X	2171 DEL 13/10/2022	2020	390.312,49 €
1	31/10/2022	390.312,49	11.768,19	4.785,23	16.553,42	2137 29/09/2022	2136 DEL 29/09/2022	2021	390.312,49 €
2	31/10/2023	378.544,30	11.912,47	4.640,95	16.553,42			2022	378.544,30 €
3	31/10/2024	366.631,83	12.058,51	4.494,91	16.553,42			2023	366.631,83 €
4	31/10/2025	354.573,32	12.206,35	4.347,07	16.553,42			2024	354.573,32 €
5	31/10/2026	342.366,97	12.356,00	4.197,42	16.553,42			2025	342.366,97 €
6	31/10/2027	330.010,97	12.507,49	4.045,93	16.553,42			2026	330.010,97 €
7	31/10/2028	317.503,48	12.660,83	3.892,59	16.553,42			2027	317.503,48 €
8	31/10/2029	304.842,65	12.816,05	3.737,37	16.553,42			2028	304.842,65 €
9	31/10/2030	292.026,60	12.973,17	3.580,25	16.553,42			2029	292.026,60 €
10	31/10/2031	279.053,43	13.132,22	3.421,20	16.553,42			2030	279.053,43 €
11	31/10/2032	265.921,21	13.293,23	3.260,19	16.553,42			2031	265.921,21 €
12	31/10/2033	252.627,98	13.456,20	3.097,22	16.553,42			2032	252.627,98 €
13	31/10/2034	239.171,78	13.621,17	2.932,25	16.553,42			2033	239.171,78 €
14	31/10/2035	225.550,61	13.788,17	2.765,25	16.553,42			2034	225.550,61 €
15	31/10/2036	211.762,44	13.957,21	2.596,21	16.553,42			2035	211.762,44 €
16	31/10/2037	197.805,23	14.128,33	2.425,09	16.553,42			2036	197.805,23 €
17	31/10/2038	183.676,90	14.301,54	2.251,88	16.553,42			2037	183.676,90 €
18	31/10/2039	169.375,36	14.476,88	2.076,54	16.553,42			2038	169.375,36 €
19	31/10/2040	154.898,48	14.654,36	1.899,06	16.553,42			2039	154.898,48 €
20	31/10/2041	140.244,12	14.834,03	1.719,39	16.553,42			2040	140.244,12 €
21	31/10/2042	125.410,09	15.015,89	1.537,53	16.553,42			2041	125.410,09 €
22	31/10/2043	110.394,20	15.199,99	1.353,43	16.553,42			2042	110.394,20 €
23	31/10/2044	95.194,21	15.386,34	1.167,08	16.553,42			2043	95.194,21 €
24	31/10/2045	79.807,87	15.574,98	978,44	16.553,42			2044	79.807,87 €
25	31/10/2046	64.232,89	15.765,92	787,50	16.553,42			2045	64.232,89 €
26	31/10/2047	48.466,97	15.959,21	594,21	16.553,42			2046	48.466,97 €
27	31/10/2048	32.507,76	16.154,87	398,55	16.553,42			2047	32.507,76 €
28	31/10/2049	16.352,89	16.352,89	200,53	16.553,42			2048	16.352,89 €
		TOTALE	390.312,49 €	78.486,90 €	468.799,39 €			2049	0,00 €

Fonte: Comune di Carovigno (nota del 4.1.2023)

5.2.2 I dati SIOPE documentano che nel 2020 il Comune di Carovigno ha incassato a titolo di anticipazione la somma di € 390.312,49, contabilizzandola al Titolo 6 dell'entrata.

Inoltre, dal rendiconto dell'esercizio 2022 risulta che l'Ente ha correttamente contabilizzato nel risultato di amministrazione il fondo anticipazioni di liquidità da restituire (€ 378.544,30) e, in linea con quanto previsto dall'art. 52, comma 1-ter, del d.l. 25.5.2021, n. 73 (convertito con modificazioni dalla l. 23.7.2021, n. 106), ha allocato tra gli «altri accantonamenti» la quota capitale restituita nel 2022 (€ 11.768,19).

5.3 Fondo contenzioso

5.3.1 Alla stregua della vigente disciplina contabile, *«Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso»* (all. n. 4/2 al d.lgs. 23.6.2011, 118, recante il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, § 5.2, lett. h).

5.3.2 Il disavanzo accertato con il rendiconto 2018 è stato influenzato, tra l'altro, dall'incremento dell'accantonamento al fondo contenzioso (€ 4.849.365,27); l'accantonamento a fine 2017 si era commisurato ad appena € 200.000,00).

L'importo complessivo del fondo contenzioso alla fine del 2018 è composto:

- dal 100% del valore dei giudizi pendenti per € 2.854.274,48, rispetto ai quali non è stato stimato il rischio di soccombenza;

- dall'accantonamento di € 96.910,15, «quali maggiori somme da prevedere per le procedure esecutive in corso» rispetto a somme già stanziare nel bilancio 2019, per far fronte alla copertura della debitoria derivante da sentenze esecutive per complessivi € 357.800,39;
- da un accantonamento specifico per la definizione di procedure espropriative ancora in corso per € 683.727,49;
- da un accantonamento specifico per il Lodo *Passavant* per € 1.214.453,15.

5.3.3 In relazione alle annualità 2019-2021 in sede istruttoria è emerso che il Comune di Carovigno ha quantificato il fondo contenzioso in base a: i) quanto comunicato dallo studio legale a cui l'Ente ha affidato il contenzioso; ii) quanto attestato dai vari responsabili dei servizi comunali, in occasione della predisposizione dei rendiconti per le diverse annualità, in ordine all'esistenza di debiti fuori bilancio.

Circa le modalità di quantificazione del fondo, dalla documentazione in atti è emerso che, diversamente dal 2018, in cui è stato accantonato il 100% del valore delle cause, a partire dal 2019 l'accantonamento è stato effettuato sulla base di «un'analisi specifica dei giudizi pendenti, basata sulla probabilità di soccombenza degli stessi»; nelle annualità 2019-2021 il fondo è stato determinato secondo i seguenti prospetti:

2019			
Quantificazione Fondo Contenzioso			
IMPORTO	IMPEGNO DI BILANCIO	ACCANT.RENDI CONTO 2020	PROTOCOLLO
1.214.253,15 €	250.000,00 €	964.253,15 €	13957/2020
408.261,33 €	322.715,31 €	85.546,02 €	13957/2020
4.016,27 €	- €	4.016,27 €	13957/2020
1.626.530,75 €	572.715,31 €	1.053.815,44 €	

1.053.815,44 €	TOTALE DA ACCANTONARE
900.000,00	FONDO RISCHI "AVVOCATURA"
1.953.815,44	TOTALE FONDO CONTENZIOSO

2020			
Quantificazione Fondo Contenzioso			
IMPORTO	IMPEGNO DI BILANCIO	ACCANT.RENDICO NTO 2020	PROTOCOLLO
13.953,88 €	- €	13.953,88 €	10565/2021
- €	- €	- €	13132/2021
54.401,78 €	- €	54.401,78 €	12959/2021
251.598,68 €	201.598,68 €	50.000,00 €	12959/2021
9.093,00 €	- €	9.093,00 €	12959/2021
3.349,50 €	3.349,50 €	- €	12959/2021
1.214.253,15 €	250.000,00 €	964.253,15 €	12959/2021
7.799,69 €		7.799,69 €	13006/2021
9.879,24 €		9.879,24 €	13184/2021
- €	- €	- €	13197/2021
1.700,00 €		1.700,00 €	12958/2021
1.566.028,92 €	454.948,18 €	1.111.080,74 €	

1.111.080,74 €	TOTALE DA ACCANTONARE
1.050.000,00	FONDO RISCHI "AVVC prot.n. 13313/2021"
2.161.080,74	TOTALE FONDO CONTENZIOSO

2021		
Quantificazione Fondo Contenzioso		
IMPORTO	ACCANT.RENDICON TO 2021	PROTOCOLLO
- €	- €	8556/2022
- €	- €	8512/2022
1.495,14 €	1.495,14 €	8726/2022
15.714,44 €	15.714,44 €	8726/2022
9.093,00 €	9.093,00 €	8726/2022
3.349,50 €	3.349,50 €	8726/2022
20.000,00 €	20.000,00 €	8726/2022
11.330,00 €	11.330,00 €	8779/2022
4.237,21 €	4.237,21 €	9010/2022
5.210,97 €	5.210,97 €	9029/2022
70.430,26 €	70.430,26 €	
70.430,26 €	TOTALE DA ACCANTONARE	
1.800.000,00	FONDO RISCHI "AVVOCATURA"	
1.870.430,26	TOTALE FONDO CONTENZIOSO	

Fonte: Comune di Carovigno (nota del 4.1.2023)

Inoltre, il rendiconto dell'esercizio 2022 pubblicato in Bdap espone un accantonamento nel risultato di amministrazione a titolo di fondo contenzioso per € 2.332.442,50, di cui € 2.300.000,00 derivanti dalla quantificazione effettuata dallo studio legale incaricato ed € 32.442,50 per procedure espropriative in corso.

In occasione dell'adunanza pubblica, l'Ente ha precisato che detta quantificazione è prudenziale e si riferisce a due contenziosi; per uno, i legali esterni reputano scarsamente probabile la soccombenza del Comune, trattandosi di un abuso edilizio; con riferimento all'altro, potrebbe configurarsi il rischio di un risarcimento danni a carico dell'Ente in seguito all'annullamento in sede giurisdizionale di diniego di permessi di costruire.

Ulteriore aspetto oggetto di approfondimento istruttorio è stato lo stanziamento allocato nei bilanci di previsione 2019-2021, risultato sempre pari a € 10.000,00; sul punto, con le memorie prodotte in vista dell'adunanza pubblica, il Comune ha dichiarato che «l'Ente, sia in fase di bilancio, sia in fase di salvaguardia degli equilibri e assestamento ha richiesto ai propri funzionari di relazionare sull'eventuale rischio di soccombenza e/o sul verificarsi di situazioni che avrebbero potuto provocare squilibrio e/o la presenza di eventuale debiti fuori bilancio. Sulla scorta di tale informazioni, l'importo del Fondo dei contenziosi pendenti non ha mai superato l'importo accantonato risultante dal Rendiconto di Gestione e pertanto l'Ente non ha mai rimpinguato tale fondo. A oggi infatti il Fondo Contenzioso come accantonato nei vari rendiconti di gestione ha consentito all'ente l'integrale copertura dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza».

5.4 Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC)

5.4.1 In base alla l. n. 145/2018 (art. 1, comma 859), a partire dal 2021 le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, applicano:

- a) le misure di cui alla lett. a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'art. 33 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lett. a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del d.lgs. 9.10.2002, n. 231.

5.4.2 In sede istruttoria, l'Ente ha riferito che nel corso dell'esercizio 2021 si sono realizzate le condizioni per l'accantonamento al FGDC; ciò in quanto, pur essendo stata rispettata la condizione *sub* lett. a) dell'art. 1, comma 859, della l. n. 145/2018, non è stata rispettata quella *sub* lett. b) («il ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, così come rilevato dalla contabilità dell'Ente risultava essere 129 gg. (30 +99)»).

Pertanto, nell'esercizio 2021, il Comune – ai sensi dell'art. 862, lett. a), della l. n. 145/2018 (che impone lo stanziamento nella parte corrente del bilancio di un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente) – ha vincolato il 5% degli stanziamenti della spesa per acquisti riguardante beni e servizi,

illustrando il procedimento seguito per il relativo calcolo nell'esercizio 2021, contenuto nella seguente tabella, e precisando che il fondo è stato oggetto di verifica a ogni successiva variazione di bilancio effettuata:

IMPORTO	DESCRIZIONE
€ 7.838.751,96	Spese per acquisti di beni e servizi (Macroaggregato 1.03)
€ 871.440,00	Spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi
€ -	Spese finanziate con i proventi della gestione dei parcheggi
€ 31.837,50	Spese finanziate con i proventi delle sanzioni del codice della strada (50%)
€ 45.100,00	Spese finanziate da trasferimenti (spesa sociale, diritto allo studio, etc...)
€ 141.500,00	Spese finanziate dall'Imposta di soggiorno
€ 4.300.842,68	Spese finanziate con entrate collegate alla raccolta e smaltimento rifiuti strettamente commisurati ai costi dei servizi stessi
€ 2.448.031,78	Ammontare spesa per acquisto di beni e servizi dell'anno in corso su cui calcolare il FGDC:
5%	Percentuale per calcolo FGDC
€ 122.401,59	FGDC da iscrivere in bilancio di previsione 2021

Fonte: Comune di Carovigno (nota del 4.1.2023)

Con deliberazione di Commissione straordinaria n. 184 del 30.11.2021, l'importo del fondo è stato incrementato a € 137.556,38.

5.4.3 Con memorie del 28.4.2023 l'Ente ha:

- illustrato le componenti di spesa detratte dall'ammontare complessivo del macroaggregato 1.03 per il calcolo del fondo e, in particolare, le spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi (€ 871.440,00) e quelle finanziate con entrate collegate alla raccolta e smaltimento rifiuti (€ 4.300.842,68), fornendo dimostrazione contabile del loro ammontare;
- dichiarato che nel bilancio 2023-2025 non si è proceduto alla costituzione del fondo, non ricorrendone i presupposti alla fine dell'esercizio 2022.

5.5 Organismi partecipati

5.5.1 Con deliberazione della Commissione straordinaria n. 255 del 28.12.2022 il Comune di Carovigno, all'esito dell'esercizio annuale di ricognizione delle partecipazioni detenute (alla data del 31.12.2021) ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 19.8.2016, n. 175 (Tusp) - ha stabilito di mantenere, senza interventi di razionalizzazione, le

seguenti partecipazioni dirette e indirette, dando atto della non ricorrenza delle condizioni per l'adozione di specifiche misure di riassetto:

Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
NUOVA CARBINIA Surl	Diretta	Autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente e a svolgimento delle relative funzioni	100%	Trattasi di partecipazione ammessa ai sensi dell'articolo 1, comma 4 lett. a) del D.lgs. 175/2016, che non ricade in alcuna delle previsioni di cui all'articolo 20, comma 2 del citato D.lgs. 175/2016 e che risulta strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e per la produzione di servizi di interesse generale

Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. ARL	Diretta	Esercizio delle attività e funzioni di centrale di committenza	0,402%	Art.4 comma 2 lett.e) del Tusp servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.L. 50 del 2016

Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
GAL ALTO SALENTO Società consortile responsabilità limitata	Indiretta	Sostegno e promozione dello sviluppo rurale dell'Alto Salento	10,33	Società costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
GAL Alto Salento 2020 S.r.l	Indiretta	Sostegno e promozione dello sviluppo rurale dell'Alto Salento	6,88	Società costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Fonte: Comune di Carovigno (deliberazione della Commissione straordinaria n. 255 del 28.12.2022)

La citata deliberazione dà atto che: i) nell'esercizio 2021 è stata acquisita la partecipazione diretta in Asmel soc. cons. a r.l., in attuazione della delibera consiliare n. 4 del 26.2.2019 avente a oggetto: «*Adempimenti ai sensi dell'art. 37 comma 4 del d.lgs. 18/4/2016, n. 50 – Acquisto quote societarie centrale di committenza Asmel consortile a.r.l. per adesione centrale di committenza in house*»; ii) Asmel «rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 2 D. Lgs. 175/2016 e, pertanto, non costituisce ipotesi di partecipazione da alienare o da razionalizzare in quanto compresa nel perimetro delle esclusioni previsto dalla normativa appena richiamata».

5.5.2 Per quanto concerne la Nuova Carbinia S.r.l., nel piano si rappresenta che:

- con deliberazione di Giunta n. 108 del 28.5.2019: i) si prendeva atto della significativa esposizione debitoria del Comune nei confronti della società per effetto dei ritardi accumulati nel pagamento dei canoni mensili dei servizi erogati a tutto il 31.5.2019, pari a € 1.181.307,03; ii) si prorogava al 31.8.2019 la gestione dei servizi gestiti dalla società;
- il piano industriale del 2019 prevedeva:
 - la rivisitazione dell'organizzazione dei servizi nell'ottica del contenimento dei costi, con una riduzione della spesa al 31.12.2019 non inferiore a € 120.000,00 e per gli anni 2020, 2021 e 2022 non inferiore a € 260.000,00 su base annua, per complessivi € 900.000,00;
 - l'azzeramento della spesa del lavoro a tempo determinato, attraverso una razionalizzazione dei servizi che richiedono tale tipologia di impiego;
 - la revisione del servizio di refezione scolastica, in una prospettiva di razionalizzazione dei costi, nonché la rivisitazione del sistema di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti, mediante l'introduzione di sistemi più incisivi di monitoraggio dell'entrata correlata ai servizi;
 - la formalizzazione di «un piano di rientro della situazione debitoria, da circoscrivere entro e non oltre il periodo di mesi 36 e comunque entro il periodo di durata del piano (31/12/2022), prevedendo l'impegno del Comune a garantire che, nel corso di durata del piano, il livello di indebitamento dell'ente nei confronti della società non dovrà superare l'importo massimo di € 1.000.000,00».

5.5.3 In sede istruttoria, nel relazionare sulle principali operazioni che avrebbero contribuito al miglioramento del fondo cassa registrato dal 2016 al 2021, l'Ente ha esposto l'evoluzione della spesa prevista nel piano industriale e successivi aggiornamenti relativa alla Nuova Carbinia S.r.l.:

Delibera	Organo	anno	totale Costo Annuo	Risparmio annuo	Risparmio totale	
39 del 08/03/2018 e 113 del 11/05/2018	Commissario Prefettizio	2018	1.858.223,00 €			
41 del 13/09/2019	Consiglio Comunale	2019	1.737.554,00	120.669,00		
28 del 10/08/2020	Consiglio Comunale	2020	1.470.195,00	267.359,00		Servizio Mensa attivato parzialmente
28 del 29/04/2021	Commissione Straordinaria	2021	1.244.561,00	225.634,00		Servizio Mensa non attivato
85 del 17/05/2022	Commissione Straordinaria	2022	1.437.731,00	-193.170,00	420.492,00	Servizio Mensa attivato parzialmente

Fonte: Comune di Carovigno (nota del 4.1.2023)

Riscontrando una richiesta della Sezione, l'Ente ha poi fornito le risultanze contabili di tale riduzione di spesa, elencando per le annualità dal 2018 al 2022 i capitoli di bilancio interessati, le somme impegnate, quelle pagate e i residui passivi iniziali e finali esistenti in ciascuna delle annualità indicate; si riportano di seguito i dati complessivi finali:

		2018	2019	2020	2021	2022
TOTALI	PIANO DI IMPRESA	€ 1.858.223,00	€ 1.737.554,00	€ 1.470.175,00	€ 1.244.561,00	€ 1.437.731,00
	variazione rispetto al piano	€ 128.930,64	€ 137.924,83	€ 48.000,00	€ -	€ 33.250,88
	stanziamento finale	€ 1.987.153,64	€ 1.875.478,83	€ 1.422.175,00	€ 1.244.561,00	€ 1.404.479,11
	impegni	€ 1.984.705,93	€ 1.865.293,04	€ 1.422.174,14	€ 1.244.559,99	€ 1.404.479,11
	pagamenti conto competenza	€ 1.153.712,24	€ 1.151.470,79	€ 762.979,16	€ 787.444,46	€ 1.023.765,69
	residui passivi finali a competenza	€ 830.993,69	€ 713.822,25	€ 659.194,98	€ 457.115,53	€ 380.713,42
	residui passivi iniziali	€ 738.478,59	€ 839.712,68	€ 769.391,20	€ 682.614,64	€ 463.897,12
	variazione - gestione dei residui	€ 6.350,91	€ 380,92	€ 1.000,03	€ 269,06	€ -
	pagamenti a residuo	€ 723.408,69	€ 783.762,81	€ 744.971,51	€ 675.563,99	€ 457.115,53
	residui passivi finali da residuo	€ 8.718,99	€ 55.568,95	€ 23.419,66	€ 6.781,59	€ 6.781,59
	residui passivi finali totali	€ 839.712,68	€ 769.391,20	€ 682.614,64	€ 463.897,12	€ 387.495,01

Fonte: Comune di Carovigno (nota del 28.4.2023)

5.5.4 I dati forniti in merito alla spesa per i servizi affidati alla Nuova Carbinia S.r.l. nel periodo 2018-2022 documentano che:

- il risparmio totale conseguito dal piano industriale è stato di € **420.492,00**, inferiore all'obiettivo di risparmio prefissato di almeno € 120.000,00 per il 2019 rispetto al 2018 e almeno € 260.000,00 all'anno nel triennio 2020-2022 [$€ 120.000 + (€ 260.000 \cdot 3) = € 900.000$];
- il Comune di Carovigno, pur mostrando una tendenziale riduzione della spesa impegnata per l'acquisizione dei servizi dalla società in questione (la riduzione del 2021 dell'importo stanziato e impegnato è dovuta alla mancata attivazione del servizio di refezione scolastica a causa dell'emergenza sanitaria), alla fine di ciascun anno di riferimento, ha conseguito un risparmio di circa € **580.000,00**, come mostrato nella sottostante tabella:

Nuova Carbinia S.r.l.		
		Risparmio spesa
Totale impegni 2018	1.984.705,93	-
Totale impegni 2019	1.865.293,04	-119.412,89
Totale impegni 2020	1.422.174,14	-443.118,90
Totale impegni 2021	1.244.559,99	-177.614,15
Totale impegni 2022	1.404.479,11	159.919,12
Risparmio totale		-580.226,82

Fonte: Corte dei conti - Sez. reg. contr. Puglia (elaborazione su dati del Comune di Carovigno)

6. Debiti fuori bilancio

6.1 La seguente tabella, contenuta nella Sezione prima del piano, espone gli esiti della ricognizione dei debiti fuori bilancio eseguita dall'Ente in via propedeutica all'approvazione del rendiconto 2018:

Articolo 194 T.U.E.L.:	Esercizio			Totale debiti da riplanare
	2016 e precedenti	2017	2018	
- lettera a) - sentenze esecutive e lodi arbitrali	1.215.796,41	48.164,66	308.093,12	1.572.054,19
- lettera b) - copertura disavanzi				
- lettera c) - ricapitalizzazioni				
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza	399.334,68		284.392,81	683.727,49
Totale	1.615.131,09	0,00	592.485,93	2.255.781,68

SENTENZE ESECUTIVE	2016 e precedenti		2017		2018		Totale debiti fuori bilancio non riconosciuti
	Importo totale	Accantonamento Fondo contenzioso o nell'apposito accantonamento/stanziamiento	Importo totale	Accantonamento Fondo contenzioso o nell'apposito accantonamento/stanziamiento	Importo totale	Accantonamento Fondo contenzioso o nell'apposito accantonamento/stanziamiento	
Espropri	399.334,68	399.334,68			284.392,81	284.392,81	683.727,49
Risarc. Danni	5.021,26	5.021,26	48.164,66	48.164,66	304.614,47	304.614,47	357.800,39
Lodo Passavant	1.210.775,15	1.210.775,15			3.478,65	3.478,65	1.214.253,15
Totale	1.615.131,09	1.615.131,09	48.164,66	48.164,66	592.485,93	592.485,93	2.255.781,68

Fonte: Comune di Carovigno (PRFP, Sezione prima)

Nella Sezione seconda del piano il Comune ha:

- quantificato in € **2.342.003,13** l'importo aggiornato dei debiti fuori bilancio da riconoscere (comprensivo dei debiti fuori bilancio relativi all'annualità 2019):

DEBITI FUORI BILANCIO DA RICONOSCERE									
Art. 194 TUEL	2016 e precedenti		2017		2018		2019		Totale debiti fuori bilancio non riconosciuti
	Importo totale	Accantonamento Fondo contenzioso o nell'apposito accantonamento/stanziamiento	Importo totale	Accantonamento Fondo contenzioso o nell'apposito accantonamento/stanziamiento	Importo totale	Accantonamento Fondo contenzioso o nell'apposito accantonamento/stanziamiento	Importo totale	Accantonamento Fondo contenzioso o nell'apposito accantonamento/stanziamiento	
lettera a) sentenze esecutive	5.021,26	5.021,26	48.164,66	48.164,66	338.886,79	338.886,79	51.949,13	51.949,13	444.021,84
lettera a) sentenze esecutive - lodo Passavant	1.210.775,15	1.210.775,15			3.478,65	3.478,65			1.214.253,80
lettera d) procedure espropriative/occupazione d'urgenza i	399.334,68	399.334,68			284.392,81	284.392,81			683.727,49
	1.615.131,09	1.615.131,09	48.164,66	48.164,66	592.485,93	592.485,93	51.949,13	51.949,13	2.342.003,13

Fonte: Comune di Carovigno (PRFP, Sezione seconda)

- espresso l'intendimento di provvedere al «*riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui sopra con successivi e separati atti, previa eventuale definizione di accordi transattivi con i creditori per la riduzione e/o rateizzazione del debito*»;
- precisato che «*per i debiti sopra indicati l'ente ha provveduto, come meglio argomentato nella sezione prima, ad accantonare nel risultato di amministrazione anno 2018, o a stanziare nel bilancio corrente tutte le corrispondenti somme, pertanto si provvederà all'utilizzo dell'avanzo accantonato*»;
- fornito il seguente prospetto di estinzione dei debiti in esame nelle annualità 2019 e 2020:

Articolo 194 T.U.E.L.:	Totale D.F.B. da ripianare *	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALE
		Titolo 1	Titolo 1					
lettera a) sentenze esecutive	1.658.275,64	Importo 894.021,84	Importo 764.253,80	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo 1.658.275,64
		Titolo	Titolo					
lettera b) copertura disavanzi		Importo 0	Importo 0					
		Titolo	Titolo					
lettera c) ricapitalizzazioni		Importo 0	Importo 0					
		Titolo 2	Titolo 2	2				
lettera d) procedure espropriative/occupazione d'urgenza	683.727,49	Importo 683.727,49	Importo					Importo 683.727,49
		Titolo	Titolo					
lettera e) acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa		Importo	Importo					
Totale		1.577.749,33	764.253,80	-	-	-	-	2.342.003,13

Fonte: Comune di Carovigno (PRFP)

6.2 Dai chiarimenti forniti dall'Ente con nota del 4.1.2023 in riscontro alle richieste istruttorie avanzate con la delibera n. 150/2022/PRSP e dalle verifiche condotte dalla Sezione, è risultato che:

- i debiti fuori bilancio da riconoscere, derivanti da sentenze esecutive per *risarcimento danni*, relativi all'annualità 2018, sono stati indicati: i) nella tabella della Sezione prima del piano (€ 304.614,47), al netto di somme già impegnate (€ 35.399,34); ii) nella tabella della Sezione seconda (€ 338.886,79), al lordo delle stesse somme già impegnate;
- l'importo corretto dei debiti fuori bilancio da riconoscere, relativi all'anno 2018, derivanti da sentenze esecutive per *risarcimento danni*, comprensivo delle somme

già impegnate (€ 35.399,34), è pari a € **340.013,81** (€ 304.614,47 + € 35.399,34) e non € 338.886,79 come riportato nella tabella della Sezione seconda del piano;

- l'importo complessivo del debito da ripianare, derivante da sentenze esecutive per *risarcimento danni*, alla data del 31.12.2018, relativo alle annualità 2016 e precedenti, 2017 e 2018, comprensivo delle somme già impegnate (€ 35.399,34), è pari a € **393.199,73** (€ 340.013,81 del 2018 + € 48.164,66 del 2017 + € 5.021,26 del 2016 e anni precedenti);
- l'importo complessivo del debito da ripianare, derivante da sentenze esecutive per *risarcimento danni*, comprensivo delle somme già impegnate (€ 35.399,34), incluso nel piano di riequilibrio – che contempla anche i debiti relativi all'anno 2019 per € 51.949,13 – è pari a € **445.148,86** (€ 393.199,73 + € 51.949,13) e non € 444.021,84, come indicato nella tabella della Sezione seconda del piano;
- l'importo complessivo dei debiti fuori bilancio da ripianare confluiti nel piano, comprensivo anche dei debiti derivanti dai lodi arbitrali e procedure espropriative, è pari a € **2.343.130,15** (€ 445.148,86 + € 1.214.253,80 per lodi arbitrali + € 683.727,49 per procedure espropriative) e non € 2.342.003,13 come riportato nella tabella della Sezione seconda del piano;
- sono stati pagati i debiti derivanti da *procedure espropriative* (€ 683.727,49) e *lodi arbitrali* (€ 1.214.253,80) come di seguito rappresentato:

LODO PASSAVANT	importo inserito nel piano stimato in base al LODO dal Commissario ad acta *	importo riconosciuto per le causali di cui al LODO a seguito di definizione transattiva	ulteriori spese connesse alla definizione transattiva	importo TOTALE riconosciuto, finanziato e pagato
	A	B	C	D
Lodo arbitrale n. 20/2015 R. L. - n. 11/13 R. G. A - Lodo Passavant	1.214.253,15 €	848.527,50 €	26.103,02 €	874.630,52 €
* al netto della compensazione tra somme a credito e debito Passavant/Comune e comprese le spese legali a favore di Passavant,				
NOTA N.1: l'importo della colonna B include: l'importo di € 824.000,00 per esecuzione del LODO ed € 24.527,50 corrispondente ad				
NOTA N.2: l'importo della colonna C riguarda le spese legali dell'Ente				

	importo inserito nel piano stimato in base alla sentenza comprensivo del valore di acquisizione delle aree	importo riconosciuto per le causali di cui in sentenza a seguito di definizione transattiva	ulteriori spese concordati in fase transattiva per voci non presenti in sentenza *	importo TOTALE riconosciuto, finanziato e pagato
	A	B	C	D
Sentenza del TAR Lecce n. 434/2015 Clementina e Raffaella Tateo (eredi Lotti Concetta) c/ Comune di Carovigno	203.619,47 €	200.000,00 €	3.640,00 €	203.640,00 €
Sentenza del TAR Lecce n. 561/2018 Serinelli, Acquaviva Eleonora c/ Comune di Carovigno.	284.392,81 €	268.000,00 €	- €	268.000,00 €
Sentenza del TAR Lecce n. 1492/2013 De Monte Isabella c/ Comune di Carovigno. (VEDI NOTA N.1)	195.715,21 €	191.290,00 €	60.010,17 €	251.300,17 €
	683.727,49 €	659.290,00 €	63.650,17 €	722.940,17 €
* di cui: spese legali riconosciute per la fase transattiva, frazionamenti aree oggetto di esproprio, spese di rogito, registrazione e trascrizione connesse alle formalità di rito atti di trasferimento a favore del comune				
NOTA N.1: la colonna C comprende oltre alle spese legali riconosciute per la fase transattiva, frazionamenti aree oggetto di esproprio, spese di rogito, registrazione e trascrizione connesse alle formalità di rito atti di trasferimento a favore del comune, anche il valore di acquisizione al patrimonio dell'Ente di ulteriori aree, occupate da viabilità, non oggetto di accordo con la Sig.ra De Monte ma con i figli della stessa. La definizione ha altresì consentito l'acquisizione a titolo gratuito al patrimonio comunale di aree ulteriori occupate da pubblica viabilità evitando ulteriori contenziosi				

Fonte: Comune di Carovigno (nota del 4.1.2023)

- con riferimento al pagamento degli altri *debiti fuori bilancio da sentenze esecutive*, confluiti nel piano (€ 445.148,86), l'Ente ha fatto rinvio all'allegato n. 12 che sembrerebbe considerare solo i debiti fuori bilancio da sentenze esecutive fino all'annualità 2018 (€ 393.199,73); di tali debiti, al 4.1.2023, risultano ancora da pagare € **225.290,25**.

6.3 In vista dell'adunanza pubblica è stato chiesto al Comune di aggiornare il dato dei debiti fuori bilancio riconosciuti, confluiti nel piano, e non ancora pagati, e di relazionare sulle cause del mancato pagamento nonché in merito all'esistenza di eventuali accordi di rateizzazione.

6.4 Con le memorie del 28.4.2023 il Comune ha: i) aggiornato l'importo dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, confluiti nel piano e ancora da pagare, indicandolo in € **206.072,49**; ii) dichiarato che non vi sono accordi di rateizzazione in corso; tale ultima informazione è stata rettificata nel corso dell'adunanza pubblica, avendo l'Ente specificato che si tratta di posizioni per le quali sono in corso ipotesi di negoziazione.

6.5 Dall'allegato n. 12 alla nota dell'Ente del 4.1.2023 emerge che dei *debiti fuori bilancio emersi dopo l'approvazione del PRFP*, riconosciuti per un valore di oltre € 1,6 mln, alla data del 4.1.2023 risultano da pagare circa € **97.000**.

7. Indebitamento

7.1 In base all'art. 204 Tuel, oltre al rispetto delle condizioni di cui all'art. 203 l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera, a decorrere dall'anno 2015, il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui; il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi

successivi; non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

7.2 L'Organo di revisione, nelle proprie relazioni ai rendiconti relativi al triennio 2019-2021, ha attestato il rispetto dei limiti in materia.

Nella relazione della Commissione per la stabilità finanziaria per gli enti locali è stata rappresentata l'incidenza percentuale degli interessi passivi rispetto alle entrate correnti per il triennio 2019-2021:

VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE			
	Esercizio n-4	Esercizio n-3	Esercizio n-2
Entrate Correnti	17.482.256,16	14.853.336,72	15.187.540,65
Interessi Passivi	305.909,10	230.256,07	167.665,27
Incidenza Percentuale	1,75%	1,55%	1,10%

Fonte: Ministero dell'Interno (relazione del 10.10.2022)

Anche la relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2022, disponibile in Bdap, attesta il rispetto del limite di indebitamento.

Per quanto concerne l'evoluzione del debito nel triennio 2020-2022, dalla relazione dell'Organo di revisione al Rendiconto 2022 emerge la seguente situazione:

Anno	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	€ 4.840.695,43	€ 5.219.289,65	€ 7.606.082,15
Nuovi prestiti (+)	€ 390.312,49	€ 2.568.000,00	€ -
Prestiti rimborsati (-)	€ 11.717,97	€ 181.207,50	€ 454.694,02
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specificare)			
Totale fine anno	€ 5.219.289,95	€ 7.606.082,15	€ 7.151.388,13
Nr. Abitanti al 31/12	16.761	17.031	17.169
Debito medio per abitante	311,39	446,60	416,53

Fonte: Comune di Carovigno (relazione Organo di revisione al rendiconto 2022)

Si evidenzia che, nelle annualità 2020 e 2021, tra i nuovi prestiti sono state considerate, rispettivamente, l'anticipazione di liquidità ricevuta ex art. 116 del d.l. n. 34/2020 per € 390.312,49 e la prima *tranche* del fondo di rotazione per € 2.568.000,00.

Nel 2020 l'Ente si è avvalso della procedura di rinegoziazione dei prestiti concessi da Cassa Depositi e Prestiti (Circolare CDP n. 1300 del 23.4.2020), giusta deliberazione di giunta municipale n. 87 del 25.5.2020; per il 2022 l'Organo di revisione ha evidenziato che il Comune di Carovigno non ha effettuato operazioni di rinegoziazione di mutui.

8. Situazione di cassa

8.1 Al fine di verificare la liquidità di cassa al netto degli interessi passivi, dei debiti complessivi e dei residui passivi del Titolo I, con la deliberazione istruttoria n. 150/2022/PRSP è stato chiesto al Comune di compilare apposita tabella in merito alla situazione dal 31.12.2018 al 30.06.2022.

8.2 L'Ente ha trasmesso la seguente tabella:

Importi in €	2018	2019	2020	2021	30.06.2022
Fondo cassa	- €	- €	1.753.264,47 €	5.572.744,48 €	5.922.933,92 €
di cui: libera	- €	- €	1.196.917,69 €	3.874.608,20 €	4.404.286,20 €
di cui: vincolata	271.800,31 €	739.833,92 €	358.385,96 €	1.333.714,34 €	1.292.419,01 €
di cui: importi pignorati	201.635,92 €	197.960,82 €	197.960,82 €	364.421,94 €	226.228,71 €
Fondi vincolati utilizzati per spese correnti ai sensi dell'art. 195, comma 2 TUEL	473.436,23 €	937.794,74 €	- €	- €	- €
Fondi vincolati utilizzati per spese correnti non ricostituiti al 31 dicembre	473.436,23 €	937.794,74 €	- €	- €	- €
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art.222 TUEL	3.789.830,00 €	4.370.560,00 €	6.188.890,00 €	3.796.890,00 €	- €
Importo massimo dell'anticipazione giornaliera utilizzata	2.962.841,90 €	3.163.105,72 €	1.657.319,74 €	- €	- €
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	92	365	365	0	0
Importo anticipazione non restituita al 31 dicembre	607.419,47 €	629.138,33 €	- €	- €	- €
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi (1)	261.415,55 €	305.909,10 €	230.256,07 €	167.665,27 €	84.132,86 €
Importo dei debiti certi liquidi ed esigibili (2)	13.242.867,28 €	12.703.807,81 €	10.945.196,90 €	7.870.043,61 €	17.931.255,21 €
Importo dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati nell'anno	- €	926.772,89 €	1.038.945,79 €	1.471.321,77 €	- €
Importo residui passivi del Titolo I della spesa (3)	6.723.205,04 €	5.803.306,72 €	5.910.633,44 €	3.869.403,00 €	7.014.317,75 €

Si specifica che: per l'annualità 2022 l'anticipazione di Tesoreria è stata richiesta ma non accreditata, inoltre:

- (1) importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi (che includono quote interesse di mutui e prestiti) sono risultanti dal macroaggregato 7 - Interessi Passivi - quote impegnate alla fine dell'esercizio - per il 2022 si riferiscono al primo semestre
- (2) Importo dei debiti certi liquidi ed esigibili si intendono i Residui Passivi rinveniente dai Rendiconti
- (3) Importo residui passivi del Titolo I della spesa a 31/12 (competenza + residuo) finali

Fonte: Comune di Carovigno (nota del 4.1.2023)

8.3 Dai dati forniti è emerso che:

- nelle annualità 2018 e 2019, a fronte di un fondo cassa finale pari a zero, risultano non ricostituiti gli importi dei fondi vincolati utilizzati per spese correnti, ai sensi dell'art. 195, comma 2, Tuel, rispettivamente per € 473.436,23 e € 937.794,74;
- nelle annualità 2020, 2021 e fino al 30.6.2022, non risultano utilizzate entrate vincolate per spese correnti;
- nelle annualità 2018, 2019 e 2020 risulta utilizzata l'anticipazione di tesoreria (per 92 giorni nel 2018 e per l'intero anno nel 2019 e nel 2020) e alla fine del 2018 e del 2019 l'anticipazione non restituita risulta rispettivamente di € 607.419,47 e di € 629.139,33; alla fine del 2020, invece, l'anticipazione risulta completamente restituita (insieme all'anticipazione ricevuta nello stesso esercizio).

8.4 Con le memorie del 28.4.2023 l'Ente ha spiegato che:

- al termine dell'esercizio 2022, a fronte di un fondo cassa finale pari a € 9.225.972,09 il totale dei residui passivi risulta pari a € 7.698.891,32;
- nel corso del quinquennio 2018-2022 è stata posta in essere un'attività di riaccertamento dei residui, eliminando quelli passivi non corrispondenti a debiti certi liquidi ed esigibili;
- il servizio finanziario ha proceduto alla reimputazione dei residui passivi che, pur corrispondendo a obbligazioni giuridicamente perfezionate, non avevano i caratteri dell'esigibilità.

Con riferimento ai *residui passivi* l'Ente ha specificato tipologia (debiti correlati a entrate vincolate o meno) e anzianità:

TITOLO	TIPOLOGIA	ANTE 2017	2018	2019	2020	2021	2022	IMPORTO
1	non vincolata	675.046,66	62.293,20	266.423,81	149.775,36	117.729,14	1.288.451,17	2.559.719,34
1	vincolata	12.451,25	22.379,89	400,00	6.024,98	13.192,54	1.132.979,62	1.187.428,28
2	non vincolata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2	vincolata	1.302.404,73	1.455.923,78	73.405,26	1.787,61	36.536,68	709.220,67	3.579.278,73
7	non vincolata	4.529,65	115.007,12	156.441,35	1.129,96	279,73	90.077,16	367.464,97
7	vincolata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	non vincolata	679.576,31	177.300,32	422.865,16	150.905,32	118.008,87	1.383.528,33	2.932.184,31
totale	vincolata	1.314.855,98	1.478.303,67	73.805,26	7.812,59	49.729,22	1.842.200,29	4.766.707,01
totale	totale	1.994.432,29	1.655.603,99	496.670,42	158.717,91	167.738,09	3.225.728,62	7.698.891,32

Fonte: Comune di Carovigno (nota del 28.4.2023)

Nel rendiconto 2022 risultano mantenuti residui passivi correlati a risorse vincolate per € 4.766.707,01, di cui € 1.302.404,73 sono rappresentati da residui passivi

del Titolo 2 della spesa relativi alle annualità 2017 e precedenti; inoltre, sempre in relazione alle annualità 2017 e precedenti, risultano contabilizzati residui passivi del Titolo 1 non correlati a risorse vincolate per € 675.046,66.

In merito all'utilizzo delle entrate vincolate per spese correnti la situazione per il quinquennio 2018-2022 è la seguente:

Codice del piano dei conti	Descrizione	2018	2019	2020	2021	2022
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	3.064.326,47	7.820.263,02	4.491.386,04	4.957.635,24	0,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	3.255.142,34	7.820.075,20	4.491.386,04	4.957.635,24	0,00
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	205.361,60	0,00	284.231,90	1.035.679,26	0,00
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	14.545,73	0,00	284.231,90	1.035.679,26	0,00

Fonte: Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia (elaborazione su dati Siope)

Sul punto il Comune di Carovigno ha:

- dato atto che l'importo dell'utilizzo delle quote vincolate utilizzate per le spese correnti non reintegrate al 31 dicembre di ciascun anno è stato rilevato dai conti consuntivi del tesoriere comunale;
- spiegato che il dato della cassa vincolata rinviene da calcoli effettuati dalle precedenti gestioni, impegnandosi a effettuare una ricostruzione puntuale delle consistenze dei fondi per ciascun vincolo di entrata.

Infine, il Comune di Carovigno ha confermato di non aver fatto ricorso nel 2022 all'anticipazione di tesoreria.

9. Le misure di risanamento previste dal piano

In base alla Sezione seconda del piano del Comune di Carovigno, «*Il processo di risanamento verrà realizzato compiutamente attraverso interventi strutturali sui capitoli di bilancio inerenti sia le entrate/accertamenti che le spese/impegni. Conseguentemente, le leve finanziarie da azionare riguardano, per le **Entrate/accertamenti** il potenziamento dell'attività di "riscossione" che produrrà effetti benefici sui flussi di cassa e sui risultati di competenza e residui attraverso la riduzione graduale delle necessità di accantonamento a FCDE; per le **Spese/impegni** l'adozione e realizzazione di un "processo di riduzione e controllo della spesa"*».

Inoltre, lo stesso piano afferma che «In aggiunta alle risorse finanziarie generate con le azioni appena tracciate, l'amministrazione fa espressa richiesta di accesso al **"Fondo di Rotazione"**, di cui all'articolo 243-ter del D.Lgs. 267/2000, nella misura massima concedibile di € 5.245.500, con l'intendimento di utilizzare a breve detta risorsa finanziaria per ripianare tutti i debiti fuori bilancio di parte corrente che verranno approvati e per la definizione degli accordi transattivi relativi al contenzioso pendente oggetto di ricognizione».

9.1 Capacità di riscossione

9.1.1 Secondo quanto indicato nel piano, nel triennio 2015-2017 la capacità di riscossione dell'Ente sui titoli 1, 2 e 3 delle entrate, complessivamente considerata (conto competenza e conto residui), ha registrato una tendenza decrescente, passando da una percentuale media di riscossione delle entrate correnti di 89,55% nel 2015 a 67,91% nel 2016 a 59,46% nel 2017.

Riscontrando una richiesta formulata con la delibera istruttoria n. 150/2022/PRSP, l'Ente ha prodotto:

- una tabella relativa alla *riscossione complessiva (conto competenza e residui) delle entrate correnti* nel periodo 2018-2022 (per il 2022 accertamenti e riscossioni con dati al 28.11):

TITOLO	2018					2019					2020				
	RESIDUI INIZIALI	ACCERT. C/C	RESIDUI INIZIALI + ACCE.	RISC. C/C+ RISC. C/R	%	RESIDUI INIZIALI	ACCERT. C/C	RESIDUI INIZIALI + ACCE.	RISC. C/C+ RISC. C/R	%	RESIDUI INIZIALI	ACCERT. C/C	RESIDUI INIZIALI + ACCE.	RISC. C/C+ RISC. C/R	%
I	19.205.325,68 €	12.278.794,96 €	31.484.120,64 €	8.886.964,21 €	28%	14.038.335,89 €	13.218.793,10 €	27.257.128,99 €	10.357.679,63 €	38%	16.472.165,51 €	12.436.085,53 €	28.908.251,04 €	10.237.132,42 €	35%
II	212.007,94 €	1.289.984,27 €	1.501.992,21 €	1.163.156,80 €	77%	308.347,75 €	989.184,63 €	1.297.532,38 €	998.920,42 €	77%	231.487,76 €	2.965.754,93 €	3.197.242,69 €	3.022.399,62 €	95%
III	2.461.074,11 €	1.284.557,49 €	3.745.631,60 €	695.767,08 €	19%	1.943.055,82 €	979.562,92 €	2.922.618,74 €	897.927,37 €	31%	2.022.454,60 €	925.154,27 €	2.947.608,87 €	878.149,98 €	30%
TOTALE	21.878.407,73 €	14.853.336,72 €	36.731.744,45 €	10.745.888,09 €	29%	16.289.739,46 €	15.187.540,65 €	31.477.280,11 €	12.254.527,42 €	39%	18.726.107,87 €	16.326.994,73 €	35.053.102,60 €	14.137.682,02 €	40%

TITOLO	2021					2022 (pre - consuntivo) dati al 28/11/2022				
	RESIDUI INIZIALI	ACCERT. C/C	RESIDUI INIZIALI + ACCE.	RISC. C/C+ RISC. C/R	%	RESIDUI INIZIALI	ACCERT. C/C	RESIDUI INIZIALI + ACCE.	RISC. C/C+ RISC. C/R	%
I	18.113.659,57 €	12.029.080,89 €	30.142.740,46 €	10.892.484,09 €	36%	18.764.913,21 €	11.571.836,84 €	30.336.750,05 €	8.435.679,06 €	28%
II	174.843,07 €	1.706.064,02 €	1.880.907,09 €	1.624.088,16 €	86%	255.594,08 €	1.845.142,16 €	2.100.736,24 €	1.633.139,58 €	78%
III	2.062.472,49 €	1.133.304,80 €	3.195.777,29 €	738.738,35 €	23%	2.356.735,28 €	1.013.473,51 €	3.370.208,79 €	1.209.041,10 €	36%
TOTALE	20.350.975,13 €	14.868.449,71 €	35.219.424,84 €	13.255.310,60 €	38%	21.377.242,57 €	14.430.452,51 €	35.807.695,08 €	11.277.859,74 €	31%

Fonte: Comune di Carovigno (nota del 4.1.2023)

A fronte di percentuali apprezzabili (comprese fra il 77 e il 95%) con riferimento al titolo 2, il dato è modesto per quanto concerne i titoli 1 (tra il 28 e il 38%) e 3 (tra il 19 e il 36%) ed evidenzia la necessità di un impegno più consistente dell'Ente.

Per il 2022 i dati a consuntivo restituiscono peraltro percentuali di incasso più alte rispetto a quelle fornite in sede istruttoria: 35,60% (titolo 1), 84,96 (titolo 2) e 37,33% (titolo 3);

- una tabella relativa alle *riscossioni in conto residui* delle entrate proprie, sempre con riferimento periodo 2018-2022, che attesta una capacità piuttosto bassa (la percentuale media più alta è quella registrata nel 2020, 15%):

TITOLO	2018			2019			2020			2021			2022 dati al 28/11/22		
	RESIDUI INIZIALI	RISC. C/R	%	RESIDUI INIZIALI	RISC. C/R	%	RESIDUI INIZIALI	RISC. C/R	%	RESIDUI INIZIALI	RISC. C/R	%	RESIDUI INIZIALI	RISC. C/R	%
I	19.205.325,68 €	1.302.259,82 €	7%	14.038.335,89 €	2.897.668,15 €	21%	16.472.165,51 €	2.337.796,10 €	14%	18.113.659,57 €	1.907.477,19 €	11%	18.764.913,21 €	1.812.307,28 €	10%
II	212.007,94 €	15.763,63 €	7%	308.347,75 €	116.375,72 €	38%	231.487,76 €	106.639,93 €	46%	174.843,07 €	43.989,17 €	25%	255.594,08 €	51.883,06 €	20%
III	2.461.074,11 €	156.908,82 €	6%	1.943.055,82 €	416.946,63 €	21%	2.022.454,60 €	439.474,13 €	22%	2.062.472,49 €	263.567,41 €	13%	2.356.735,28 €	609.646,06 €	26%
TOTALE	21.878.407,73 €	1.474.932,27 €	7%	16.289.739,46 €	3.430.990,50 €	21%	18.726.107,87 €	2.883.910,16 €	15%	20.350.975,13 €	2.215.033,77 €	11%	21.377.242,57 €	2.473.836,40 €	12%

Fonte: Comune di Carovigno (nota del 4.1.2023)

Limitando l'analisi alle *riscossioni in conto competenza*:

- quelle relative alle entrate al titolo 1 passano da 56,43% del 2019 a 74,69% nel 2021 per poi flettere a 68,33% nel 2022;
- quelle relative alle entrate al titolo 3 rimangono al di sotto del 50% negli esercizi 2019 (49,10%), 2020 (47,42%) e 2021(41,93), per poi salire (58,79%) nel 2022:

Riscossioni in conto competenza				
	2019	2020	2021	2022
accertamenti tit. 1	13.218.793,10	12.436.085,53	12.029.080,89	14.345.014,34
incasso c/competenza tit. 1	7.460.011,48	7.899.336,32	8.985.006,90	9.801.945,91
%	56,43%	63,52%	74,69%	68,33%
accertamenti tit. 3	979.562,92	925.154,27	1.133.304,80	1.236.946,52
incasso c/competenza tit. 3	480.980,74	438.675,85	475.170,94	727.260,01
%	49,10%	47,42%	41,93%	58,79%

Fonte: Corte dei conti – Sez. reg. contr. Puglia (elaborazione su dati Bdap)

9.1.2 Di seguito i dati forniti dall'Ente relativi al *recupero dell'evasione tributaria* per gli anni 2018-2022 (per il 2022 accertamenti e riscossioni con dati al 28.11):

TRIBUTI - EVASIONE	2018			2019			2020			2021			2022 (pre-consuntivo 28/11/2022)			SOMME RIMASTE A RESIDUO AL 31.12.2022 (PREVISIONI pre-consuntivo)	FCDE AL 31.12.2022 (pre-consuntivo)
	RESIDUI INIZIALI+ACCE RT.	RISC.C/C+RIS C.C/R	% b/a	RESIDUI INIZIALI+ACCE RT.	RISC.C/C+RIS C.C/R	% b/a	RESIDUI INIZIALI+ACCE RT.	RISC.C/C+RIS C.C/R	% b/a	RESIDUI INIZIALI+ACCE RT.	RISC.C/C+RIS C.C/R	% b/a	RESIDUI INIZIALI+ACCE RT.	RISC.C/C+RIS C.C/R	% b/a		
IMU	4.899.319,75 €	312.485,96 €	6%	6.581.788,43 €	1.477.517,82 €	22%	7.019.767,93 €	758.796,59 €	11%	6.619.244,20 €	807.350,15 €	12%	7.440.929,35 €	572.000,15 €	8%	6.868.929,20 €	5.769.900,53 €
TASI	0,00 €	0,00 €	0%	262.675,37 €	3.900,37 €	1%	410.171,00 €	142.568,00 €	35%	440.554,32 €	87.291,54 €	20%	431.528,78 €	30.699,21 €	7%	400.829,57 €	400.829,57 €
TARSU-TIATARES-TA	3.252.080,51 €	26.889,98 €	1%	986.946,52 €	6.255,66 €	1%	1.281.100,86 €	21.769,00 €	2%	1.296.534,95 €	127.785,94 €	10%	1.323.246,66 €	56.810,13 €	4%	1.266.436,53 €	1.243.514,04 €
ALTRI TRIBUTI	10.632,33 €	860,78 €	8%	4.994,15 €	0,00 €	0%	4.994,15 €	4.994,15 €	100%	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €
TOTALE	8.162.032,59 €	340.236,72 €	4%	7.836.404,47 €	1.487.673,85 €	19%	8.716.033,94 €	928.127,74 €	11%	8.356.333,47 €	1.022.427,63 €	12%	9.195.704,79 €	659.509,49 €	7%	8.536.195,30 €	7.414.244,14 €

(*) per i dati FCDE pre-consuntivo è stato calcolato la Media semplice tra totale incassato e totale accertato dal 2018 al 2022: (1) per evasione IMU 84% (2) evasione TARI 98,19 % (3) evasione TASI come da ultimo calcolo al FCDE 2021 calcolato manualmente al 100% (4) evasione altri tributi 0

Fonte: Comune di Carovigno (nota del 4.1.2023)

9.1.3 Le evidenze disponibili con riferimento ai primi anni di attuazione del piano documentano l'esistenza di margini di miglioramento da parte del Comune di Carovigno in relazione tanto alla capacità di riscossione delle entrate correnti quanto al recupero specifico dell'evasione tributaria.

I risultati trascurabili della riscossione in conto residui si sono tradotti nell'incremento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione (da € 8.538.179,21 nel 2018 a € 22.077.545,47 nel 2022).

Nel corso dell'adunanza pubblica del 4.5.2023, l'Ente, ribadendo quanto reso noto con nota del 4.1.2023, ha comunicato l'aggiudicazione di una gara per le attività di supporto tecnico nella gestione dei tributi minori, nonché nelle attività di accertamento e riscossione coattiva degli altri tributi.

9.2 Copertura dei costi dei servizi a domanda individuale e del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani

9.2.1 In base all'art. 243-bis, comma 8, Tuel, «Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente: a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale

prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2; c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto...».

L'art. 243, comma 2 prevede che «Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che: a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine sono esclusi i costi di gestione degli asili nido; b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento; c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente».

9.2.2 In base al piano, negli anni 2016-2018 la copertura dei servizi a domanda individuale ha avuto il seguente andamento:

Servizio	2016			2017			2018		
	Ricavi	costi	%	ricavi	costi	%	ricavi	costi	%
refezione scolastica	109.248,62	313.295,03	34,87	84.971,48	271.692,96	31,27	90.157,81	400.084,00	22,53
servizi cimiteriali	89.370,40	222.401,61	40,18	88.281,00	262.838,35	33,59	142.761,98	270.262,00	52,82
Soggiorni estivi	12.212,00	24.616,00	49,61	10.560,00	21.120,00	50,00	0,00	0,00	N/A

Fonte: Comune di Carovigno (PRFP)

Con riferimento al servizio di gestione e smaltimento rifiuti urbani, i seguenti prospetti del piano di riequilibrio espongono i costi del servizio:

ANNO 2016	
Prospetto riassuntivo	
CG - Costi operativi di Gestione	€ 3.616.382,31
CC- Costi comuni	€ 192.260,31
CK - Costi d'uso del capitale	
Minori entrate per riduzioni	€ -
Agevolazioni	€ -
Contributo Comune per agevolazioni	€ -
Totale costi	€ 3.808.642,62
Riduzione RD ut. Domestiche	€ -
RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI	
COSTI VARIABILI	
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 1.715.104,87
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 850.619,91
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 253.184,02
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€ -
Riduzioni parte variabile	€ -
Totale	€ 2.818.908,80
COSTI FISSI	
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 735.473,51
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€ 162.325,01
CGG - Costi Generali di Gestione	€ 9.935,30
CCD - Costi Comuni Diversi	€ 20.000,00
AC - Altri Costi	€ 62.000,00
Riduzioni parte fissa	€ -
Totale parziale	€ 989.733,82
CK - Costi d'uso del capitale	
Totale	€ 989.733,82
Totale fissi + variabili	€ 3.808.642,62

ANNO 2017	
Prospetto riassuntivo	
CG - Costi operativi di Gestione	€ 3.640.758,02
CC- Costi comuni	€ -
CK - Costi d'uso del capitale	€ 176.364,13
Minori entrate per riduzioni	€ -
Agevolazioni	€ -
Contributo Comune per agevolazioni	€ -
Totale costi	€ 3.817.122,15
Riduzione RD ut. Domestiche	€ 80.000,00
RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI	
COSTI VARIABILI	
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 1.859.287,99
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 725.696,50
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 390.307,43
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	-€ 120.000,00
Riduzioni parte variabile	€ -
Totale	€ 2.855.291,92
COSTI FISSI	
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 415.926,26
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€ -
CGG - Costi Generali di Gestione	€ -
CCD - Costi Comuni Diversi	€ -
AC - Altri Costi	€ 369.539,84
Riduzioni parte fissa	€ -
Totale parziale	€ 785.466,10
CK - Costi d'uso del capitale	€ 176.364,13
Totale	€ 961.830,23
Totale fissi + variabili	€ 3.817.122,15

ANNO 2018	
Prospetto riassuntivo	
CG - Costi operativi di Gestione	€ 3.378.406,58
CC - Costi comuni	€ 236.672,71
CK - Costi d'uso del capitale	€ 285.988,04
Minori entrate per riduzioni	€ -
Agevolazioni	€ -
Contributo Comune per agevolazioni	€ -
Totale costi	€ 3.901.067,33
Riduzione RD ut. Domestiche	€ -
RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI	
COSTI VARIABILI	
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 574.945,80
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 720.000,00
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 1.141.496,77
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€ 634.488,96
Riduzioni parte variabile	€ -
Totale	€ 3.070.931,53
COSTI FISSI	
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 307.475,05
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€ 50.000,00
CGG - Costi Generali di Gestione	€ 186.672,71
CCD - Costi Comuni Diversi	€ -
AC - Altri Costi	€ -
Riduzioni parte fissa	€ -
Totale parziale	€ 544.147,75
CK - Costi d'uso del capitale	€ 285.988,04
Totale	€ 830.135,80
Totale fissi + variabili	€ 3.901.067,33

Fonte: Comune di Carovigno (PRFP)

Nella Sezione seconda del PRFP l'Ente ha inoltre specificato di aver rivisitato la manovra tariffaria del *servizio di refezione scolastica*, già a partire dall'a.s. 2019-2020, in misura tale da prevedere una copertura pari al 48,68% (delibera G.C. n. 161/2019).

9.2.3 Ricontrando la richiesta istruttoria del Ministero dell'Interno, tesa a conoscere il tasso di copertura raggiunto negli anni 2019-2021 relativamente ai servizi a domanda individuale, il Comune di Carovigno ha prodotto la seguente tabella:

	2019	2020	2021
servizio cimiteriale	318.901,00 €	296.606,00 €	313.977,20 €
refezione scolastica	406.541,00 €	195.646,00 €	Servizio non attivato
totale impegni	725.442,00 €	492.252,00 €	313.977,20 €
totale accertamenti	242.849,00 €	129.909,19 €	117.914,37 €
	33	26	38

Fonte: Comune di Carovigno (nota di riscontro al Ministero dell'Interno del 13.7.2022)

Nella stessa sede, con riferimento al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani, l'Ente ha dichiarato che, a partire dal 2020, la competenza in merito al calcolo del PEF del settore raccolta e conferimento dei rifiuti è stata trasferita dagli enti locali

all'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) che, a sua volta, ha delegato, a livello regionale, AGER (Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti).

Per il Comune di Carovigno nel triennio 2019-2021 i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani, determinati con il PEF (€ 4.027.067,33 nel 2019, € 3.876.132,00 nel 2020, € 4.166.633,30 nel 2021), avrebbero trovato integrale copertura con il gettito derivante dalle tariffe approvate dall'Ente.

Con riferimento all'aggiornamento in merito al tasso di copertura realizzato nel 2022 per i servizi a domanda individuale, in vista dell'adunanza pubblica del 4.5.2023 il Comune ha fornito il seguente prospetto:

MENSA		
ENTRATE		
		accertato
30100.02.0120	PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA	99.321,67 €
20101.02.9207	ASSEGNAZIONE FINANZIARIA MENSA	28.771,02 €
		128.092,69 €
SPESE		
		impegnato
04061.03.0300	SERVIZI DI MENSA EFFETTUATI DA TERZI - CARBINIA S.P.A.	265.490,12
04061.03.0372	SERVIZI DI MENSA EFFETTUATI DA TERZI - CARBINIA S.P.A. - NOVEMBRE	52.167,00
		317.657,12 €
	<i>Raggiungimento del limite del 36%</i>	40,32
SERVIZI CIMITERIALI		
ENTRATE		
		accertato
30100.02.0110	DIRITTI DI TUMULAZIONE	15.120,00 €
30100.02.0220	DIRITTI PULIZIA RESTI MORTALI	9.660,00 €
30100.02.0400	PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA DELLE SEPOLTURE	84.945,49 €
30100.02.0500	PROVENTI DA TRASPORTI E POMPE FUNEBRI	6.870,00 €
		116.595,49 €
SPESE		
		impegnato
01111.03.0100	SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI - MANUTENZIONE - ESUMAZIONI, ESTUM	239.460,00 €
12091.03.0301	SPESE POSTALI per invio RUOLO LAMPADE VOTIVE	1.864,21 €
01111.03.0102	SERVIZI CIMITERIALI-SPESE PER ANALISI CHIMICHE RIFIUTI CIMITERIALI	610,00 €
01111.03.0110107	MATERIALE VARIO PER IL CIMITERO COMUNALE	1.963,59 €
01111.03.0200	ILLUMINAZIONE VOTIVA	9.000,00 €
		252.897,80 €
	<i>Raggiungimento del limite del 36%</i>	46,10
COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE		
		accertato
	TOTALE ENTRATE	244.688,18 €
	TOTALE SPESE	570.554,92 €
	<i>Raggiungimento del limite del 36%</i>	42,89

Fonte: Comune di Carovigno (nota del 28.4.2023)

9.3 Spesa degli organi politici istituzionali

9.3.1 Nella Sezione prima del PRFP l'Ente ha rappresentato l'andamento delle spese per il funzionamento degli organi politici istituzionali per il triennio 2016-2018:

Per il Conto del Bilancio vanno indicati gli Impegni di competenza.	Rendiconto esercizio (2016)	Rendiconto esercizio (2017)	Variazione	Rendiconto esercizio (2018)	Variazione
			%		%
Spese per il funzionamento del Consiglio	1.624,52	3.692,88		3.799,68	
Spese per le indennità dei Consiglieri	12.264,87	-		9.888,74	
Gettoni di presenza dei Consiglieri	1.360,00	1.657,93		1.000,00	
Spese per il funzionamento della Giunta	-	-		-	
Spese per le indennità degli Assessori	105.057,45	117.289,66		83.215,21	
Gettoni di presenza degli Assessori	-	-		-	
Totale	120.306,84	122.640,47	1,02	97.903,63	0,80

Fonte: Comune di Carovigno (PRFP)

In proposito l'Ente ha

- precisato che «L'andamento discontinuo della spesa per gli organi istituzionali nell'ultimo triennio è legato prevalentemente alle vicende politiche del Comune di Carovigno, alle gestioni commissariali, nonché alla presenza in giunta di professionisti e/o lavoratori autonomi»;
- evidenziato la percezione, da parte degli assessori, dell'indennità nei limiti di legge, nonché, da parte dei consiglieri, del gettone di presenza (€ 16,99) senza alcun emolumento per la partecipazione alle commissioni consiliari;
- sottolineato che nel 2018, tranne per i primi giorni di gennaio, non si sono registrate spese per l'ufficio di staff del sindaco *ex art 90 Tuel*.

9.3.2 In riscontro alle richieste istruttorie del Ministero dell'Interno, l'Ente ha:

- fornito la seguente tabella, precisando che per le annualità interessate non sono state sostenute spese per l'ufficio Staff del Sindaco e per l'anno 2021 le spese si riferiscono alla gestione commissariale:

	2019	2020	2021
Spese per il funzionamento del Consiglio	3.447,00 €	2.866,60 €	- €
Spese per le indennità dei Consiglieri	15.059,88 €	15.059,88 €	- €
Gettoni di presenza dei Consiglieri	1.750,00 €	2.000,00 €	- €
Spese per il funzionamento della Giunta			
Spese per le indennità degli Assessori e Sindaco	111.064,04 €	114.901,39 €	92.475,94 €
Gettoni di presenza degli Assessori			
Rimborsi Spesa	1.588,50 €	- €	18.000,00 €
I.R.A.P. su Indennità di carica amministratori	10.783,82 €	10.996,74 €	7.860,46 €
TOTALE	143.693,24 €	145.824,61 €	118.336,40 €

Fonte: Comune di Carovigno (nota di riscontro al Ministero del 13.7.2022)

- richiamato l'art. 1, comma 704, della l. 27.12.2006, n. 296, a mente del quale «A decorrere dall'anno 2007 gli oneri relativi alle commissioni straordinarie di cui all'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono posti a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali previa presentazione della relativa richiesta. Gli enti locali destinano gli importi rimborsati a spese di investimento»;
- precisato che «L'Ente, con nota prot.n. 4221 del 22/02/2022, ha rendicontato per l'annualità 2021 la somma totale di € 90.777,59 per compensi ed € 15.094,44 per rimborso spese (pertanto, le somme riportate nella precedente tabella devono intendersi al netto delle operazioni di rettifica effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei residui della gestione commissariale)» e concluso che, «alla luce di quanto esposto, non si è ritenuto necessario intervenire con azioni di razionalizzazione dei costi della politica».

9.4 Capacità di pagamento

9.4.1 Con riferimento alla capacità di assolvere alle proprie obbligazioni, in sede istruttoria l'Ente ha prodotto le seguenti tabelle relative al periodo 2018-2022 (per il 2022 impegni e pagamenti con dati al 28.11):

TITOLO	2018			2019			2020			2021			2022 dati al 28/11/22		
	RESIDUI INIZIALI	PAG. C/R	%	RESIDUI INIZIALI	PAG. C/R	%	RESIDUI INIZIALI	PAG. C/R	%	RESIDUI INIZIALI	PAG. C/R	%	RESIDUI INIZIALI	PAG. C/R	%
I	7.225.563,35 €	4.803.138,62 €	66%	6.723.205,04 €	4.352.369,54 €	65%	5.803.306,72 €	3.808.072,95 €	66%	5.910.633,44 €	4.180.811,81 €	71%	3.869.403,00 €	2.131.011,26 €	55%

TITOLO	2018			2019			2020			2021			2022 dati al 28/11/22		
	IMPEGNI	PAG. C/C	%	IMPEGNI	PAG. C/C	%	IMPEGNI	PAG. C/C	%	IMPEGNI	PAG. C/C	%	IMPEGNI	PAG. C/C	%
I	11.962.556,35 €	7.479.242,83 €	63%	11.980.877,00 €	8.325.365,48 €	69%	12.327.848,74 €	8.256.435,22 €	67%	11.638.849,27 €	9.345.996,14 €	80%	13.049.442,69 €	9.718.849,73 €	74%

Fonte: Comune di Carovigno (nota del 4.1.2023)

9.4.2 La capacità di pagamento in conto residui registra una percentuale pressoché costante nel triennio 2018-2020 (66%, 65%, 66%) per raggiungere il 71% nel

2021 e conoscere un decremento nel 2022 (55%); tale ultimo dato risulta confermato con i dati da consuntivo al 31.12.2022.

La capacità di *pagamento in conto competenza* ha avuto un'intonazione apprezzabile nel quinquennio 2018-2022 (risultando compresa fra 63% e 80%). I dati di consuntivo 2022 documentano una percentuale lievemente maggiore di quella comunicata dal Comune in sede istruttoria: a fronte di impegni pari a € 13.081.407,76 i pagamenti in conto competenza si sono attestati a € 10.659.976,67 (81%).

9.5 Fondo di rotazione

9.5.1 Al Comune di Carovigno è stata assegnata la somma di € 2.568.000,00 a titolo di anticipazione (50%) del fondo di rotazione richiesto *ex art. 243-ter Tuel*; tale importo è stato accertato e incassato durante l'esercizio 2021 sul Titolo 6 dell'entrata.

Con la nota del 4.1.2023 il Comune ha dichiarato che: il fondo in esame *«è stato e viene utilizzato con finalità di cassa e non per dare copertura a obbligazioni in là da divenire, non contrastando dunque con il precetto costituzionale di cui all'art. 119, comma 6»*; *«Nel corso dell'annualità 2022 e nei successivi anni verrà utilizzato, mediante prelievi, a dare competenza e copertura finanziaria al rimborso delle quote capitali previste da piano»*; *«L'ente pertanto utilizza il fondo di Rotazione al fine di migliorare l'andamento di cassa»*.

Con la nota del 16.3.2023 l'Ente – oltre a ribadire di non aver utilizzato il fondo per il finanziamento dei debiti fuori bilancio e che *«il suo utilizzo deve intendersi esclusivamente in termini di cassa»* – ha precisato che *«Ai fini della sterilizzazione dell'entrata, nell'anno 2022, è stato applicato l'avanzo di amministrazione accantonato di € 2.568.000,00 per finanziare il rimborso della prima rata di € 256.800,00, mentre la parte residua è riconfluita nell'avanzo di amministrazione»*; pertanto, l'Ente intende utilizzare il fondo in esame quale fonte di copertura della rata annua di rimborso delle medesime risorse.

Il fondo in questione risulta accantonato nel risultato di amministrazione 2021 tra gli altri accantonamenti per l'intero importo accertato e incassato (€ 2.568.000,00).

9.5.2 Alla stregua dell'art. 3, comma 17, della l. 24.12.2003, n. 350, le anticipazioni di liquidità sono *«operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura*

di bilancio»; esse non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno.

In base al § 3.20-bis dell'allegato 4/2 (principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) al d.lgs. n. 118/2011:

- per le anticipazioni di liquidità che non devono essere chiuse entro l'anno (a rimborso pluriennale), l'evidenza contabile della natura di *«anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive»* è costituita dall'iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata;
- *«Il meccanismo di creazione del fondo con corrispondente accantonamento in ogni caso costituisce strumento di sterilizzazione degli effetti espansivi della spesa e non deve costituire forma surrettizia di copertura di spese»;*
- per le anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter Tuel, *«gli enti locali applicano le modalità di contabilizzazione definite dalla deliberazione della sezione delle autonomie n. 14 del 2013, salvo l'ipotesi di cui all'art. 43, del decreto legge n. 133 del 2014, il quale prevede che "Nel caso di utilizzo delle risorse del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo quanto previsto dal comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le risorse ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102. La restituzione delle medesime risorse è iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570 (193)". Al riguardo, si richiama la delibera n. 6 del 2018 della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio "L'art. 43 del DL 12 settembre 2014, n. 133 ha successivamente riconosciuto agli enti locali la possibilità di impiegare il fondo non solo con finalità di anticipazione di cassa, ma anche con funzione di copertura, espressamente prevedendo l'utilizzo delle relative risorse tra le misure di cui alla lettera c del comma 6 dell'art. 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione e per il finanziamento dei debiti fuori bilanci"»;* con ordinanza n. 8/2023/PRSP la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in merito all'art. 43, commi 1 e 2, del d.l. n. 133/2014 e all'art. 53, comma 4, del d.l. n. 104/2020.

Avendo il Comune ribadito che l'anticipo del fondo di rotazione *ex art. 243-ter* Tuel ricevuto nel 2021 è stato utilizzato in termini di cassa e non per dare copertura a debiti fuori bilancio, viene in rilievo il principio di diritto affermato dalla Sezione delle autonomie con la ridetta delibera n. 14/2013/QMIG (richiamata dalla successiva delibera n. 33/2015/QMIG), secondo cui *«L'importo dell'anticipazione concessa a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del TUEL, concorrendo alla determinazione del risultato di amministrazione, può generare effetti espansivi della capacità di spesa. Per tale ragione è necessario che gli effetti sul predetto saldo siano integralmente sterilizzati dal primo anno di attivazione dell'anticipazione e, per conseguenza, da quelli successivi fino alla completa restituzione dell'anticipazione ottenuta. Tale obiettivo di neutralizzazione può essere conseguito iscrivendo nei fondi vincolati dell'esercizio di accertamento dell'entrata una somma, pari all'importo dell'anticipazione assegnata dal fondo di rotazione, come "Fondo destinato alla restituzione dell'anticipazione ottenuta dal fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria dell'ente". Negli esercizi successivi il fondo sarà progressivamente ridotto dell'importo pari alle somme annualmente rimborsate con rate semestrali come previsto dal decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 gennaio 2013, che verranno impegnate e pagate secondo i surricordati criteri di imputazione».*

Occupandosi della contabilizzazione del fondo di rotazione, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria (deliberazione n. 3/2020) ha condivisibilmente ritenuto che *«l'unica interpretazione che consente di considerare tale istituto compatibile con la c.d. golden rule di cui all'art. 119 comma 6 Cost. è quella che – una volta appurato che tale fondo non importa liquidità aggiuntiva e liberamente spendibile per l'ente beneficiario – porta ad assimilare il fondo di rotazione ad una anticipazione di liquidità di durata medio-lunga. La Corte costituzionale ha evidenziato che la ratio delle anticipazioni di liquidità di medio-lunga durata "è quella di riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza, attraverso un'utilizzazione limitata al pagamento delle passività pregresse unita a contestuali risparmi nei bilanci futuri, proporzionati alle quote di debito inerenti alla restituzione della anticipazione stessa così da rientrare dai disavanzi gradualmente ed in modo temporalmente e finanziariamente proporzionato alla restituzione dell'anticipazione". Questa ratio si ritiene che, mutatis mutandis, debba valere anche per il fondo di rotazione: infatti, la finalità*

dell'anticipazione concessa si rinviene nel riequilibrio, che consente di riallineare la cassa di un ente in oggettivo e accertato squilibrio finanziario con la competenza per il pagamento anche in questo caso di passività pregresse seppur non sempre incluse nei bilanci ma, di fatto, fatte emergere attraverso il piano di riequilibrio. In questo caso, inoltre, la restituzione della anticipazione è garantita non da residui attivi già presenti in bilancio ma da introiti/risparmi di spesa che costituiscono la condicio iuris per ottenere il fondo (art. 243 bis comma 8 e 9 del T.U.E.L.). Questo inquadramento permette di ritenere applicabile al fondo di rotazione, comunque utilizzato, quanto previsto dall'art. 3, comma 17, L. 350 del 2003 secondo cui: "Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119 [della Costituzione], le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". Infatti, si ribadisce che la liquidità immessa dal fondo non è strettamente "aggiuntiva" in quanto dà copertura a spese cristallizzate (il disavanzo accertato e i DFB quantificati all'atto di approvazione del PRFP) non in un solo bilancio, ma nel complesso di bilanci – preventivi e consuntivi – attraverso cui si compie il percorso di riequilibrio contabile; parimenti, dal punto di vista delle entrate, il fondo trova copertura non in residui attivi ma nel complesso delle maggiori entrate / minori spese che sono individuate dal percorso di risanamento e che sono valutate quale condizione alla base della concessione della liquidità. [...] Infine, va considerato che l'art. 3 del D.M. 1 agosto 2019 – sebbene non strettamente applicabile al caso concreto in quanto di recente introduzione – assimila il fondo di rotazione alle anticipazioni di liquidità ("Si richiamano le modalità di contabilizzazione previste per le seguenti anticipazioni di liquidità: (omissis) per le anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del decreto legislativo n. 267 del 2000...")».

Stante l'assimilazione del fondo di rotazione alle anticipazioni di liquidità, le modalità di contabilizzazione del rimborso delle quote annuali sono quelle codificate dall'art. 52, comma 1-ter, del d.l. 25.5.2021, n. 73 (convertito, con modificazioni, dalla l. 23.7.2021, n. 106), che - dopo la sentenza della Corte cost. n. 80 del 2021 - così dispone: «A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono,

per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso».

9.5.3 Ciò posto, nel prendere atto della volontà significata dall'Ente di rinunciare alla seconda rata del fondo in parola, si richiama la necessità che la copertura delle spese connesse con l'ammortamento del fondo ricevuto avvenga in coerenza con il vigente quadro normativo.

9.6 Equilibri

9.6.1 In base all'art. 1 della l. n. 145/2018, «A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118» (comma 820); «Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall' allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118» (comma 821).

9.6.2 L'Organo di revisione, nelle proprie relazioni al rendiconto di gestione, ha verificato che nel periodo 2019-2022 l'Ente ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo nei seguenti termini:

	2019	2020	2021	2022
W/1 - Risultato di competenza	3.767.657,14	5.117.098,04	6.969.493,66	8.476.919,18
W/2 - Equilibrio di bilancio*	-355.413,62	214.306,69	1.085.431,73	1.048.899,37
W/3 - Equilibrio complessivo*	588.091,27	579.005,51	738.675,43	419.390,41
Per il 2019, secondo quanto stabilito dall'art. 7 del d.m. 1.8.2019, le voci W/2 e W/3 hanno finalità conoscitiva. In istruttoria il Comune di Carovigno ha specificato che il rendiconto 2021 è stato approvato con deliberazione di Commissione Straordinaria n. 73 del 5.5.2022; successivamente, ai sensi dell'art. 37-bis, del d.l. n. 21/2022, con determina n. 439 del 9.6.2022, è stato riapprovato il prospetto degli equilibri.				

Fonte: Corte dei conti - Sez. reg. contr. Puglia (elaborazione su dati Bdap)

10. Conclusioni

10.1 Dopo la deliberazione consiliare n. 36 del 17.6.2019 di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, con delibera consiliare n. 42 del 13.9.2019 il Comune di Carovigno ha adottato (nel rispetto del termine perentorio di 90 giorni previsto dall'art. 243-bis, comma 5, Tuel) il relativo piano, tempestivamente trasmesso a questa Sezione e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno.

Il 14.9.2022 detta Commissione ha reso il parere *ex art.* 243-*quater*, comma 1, Tuel, comunicato a questa Sezione con nota ministeriale del 10.10.2022.

Con deliberazione n. 150/2022/PRSP del 10.11.2022 questa Sezione ha chiesto al Comune di Carovigno chiarimenti e aggiornamenti in relazione all'attuazione del piano stesso, in vista della decisione da assumere ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 3, Tuel.

All'esito dei riscontri forniti con note del 4.1.2023 e del 16.3.2023, è stato disposto il deferimento del Comune all'adunanza pubblica del 4.5.2023, in vista della quale l'Ente ha prodotto gli ultimi chiarimenti.

10.2 Il ricorso alla procedura di riequilibrio si è reso necessario a fronte dell'emersione di plurime criticità; segnatamente:

- incapacità di riscuotere con adeguata tempestività i propri crediti, a cui ha fatto seguito un'attività di rideterminazione dei residui attivi esitata nella cancellazione di quelli derivanti da tributi locali oramai di difficile o dubbia esigibilità;
- analitica rideterminazione dei fondi accantonati e vincolati;

- puntuale rideterminazione del fondo accantonamento per passività potenziali e spese legali future;
- significativa emersione di posizioni debitorie fuori bilancio e passività potenziali non fronteggiabili con i rimedi ordinari previsti dal Tuel.

Le tensioni sul fronte della liquidità prodotte dalle inefficienze nell'attività di riscossione si sono tradotte nel costante ricorso all'anticipazione di tesoreria e nell'utilizzo di fondi vincolati per impieghi correnti.

Si è trattato, all'evidenza, di debolezze tanto di natura gestionale quanto connesse con la corretta applicazione del vigente quadro normativo di contabilità armonizzata.

10.3 Come chiarito dalla giurisprudenza contabile *«la continuità della gestione amministrativa e degli esercizi finanziari esclude che la situazione finanziaria dell'ente si cristallizzi alla data di presentazione del piano o della sua rimodulazione/riformulazione, potendosi evolvere in senso positivo, o in senso negativo, migliorando o peggiorando lo squilibrio»* (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sent. n. 25/2018/EL), il che impone, all'evidenza, *«l'obbligo di "attualizzare" la situazione finanziaria dell'ente al momento della decisione in ordine all'approvazione o al diniego del PRFP (cfr. Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 18/2020/DELC)»* (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sent. n. 1/2023/EL).

Il piano del Comune di Carovigno ha affidato il superamento delle debolezze rilevate nel 2019 a misure sia sul versante delle entrate, attraverso il potenziamento dell'attività di riscossione (oltre che l'incremento delle aliquote tariffarie), sia sul versante delle spese, mediante un generale processo di riduzione e controllo.

Tali misure sono state fin qui perseguite con risultati non sempre soddisfacenti.

Per quanto concerne le misure sul lato delle entrate, pur potendosi apprezzare un buon andamento delle riscossioni in conto competenza, quelle in conto residui continuano a esibire valori modesti che impongono l'attivazione di uno sforzo consistente da parte del Comune.

Riscossioni inadeguate – oltre a incidere negativamente sul profilo della liquidità disponibile, compromettendo l'erogazione dei servizi pubblici alla

collettività di riferimento – si traducono in un aggravio in termini di accantonamento a titolo di FCDE, calcolato sulla massa residui attivi.

La crescita del FCDE registrata dal Comune di Carovigno nel periodo 2018-2022 documenta la necessità di azioni strutturali sul versante del recupero dei crediti non riscossi.

Non minore importanza, ai fini dell'avvio del risanamento dell'Ente, ha il contrasto all'evasione tributaria, le cui percentuali, pur in crescita, sono state fin qui poco apprezzabili, attestandosi in media dal 2019 al 2022 su valori non superiori al 20%.

Ciò anche tenuto conto che il dovere tributario, riconducibile al valore inderogabile della solidarietà di cui all'art. 2 Cost., è *«preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi»* (Corte cost., sent. n. 288 del 2019) e che *«un'adequata riscossione è essenziale non solo per la tutela dei diritti sociali, ma anche di gran parte di quelli civili»* (Corte cost., sent. n. 120 del 2021).

Quanto alla riduzione della spesa, il Collegio prende atto degli sforzi sin qui posti in essere dal Comune di Carovigno e che dovranno proseguire per tutta la durata del piano.

10.4 All'origine degli squilibri finanziari dell'Ente vi è stata anche la necessità di assicurare la corretta attuazione del quadro normativo in tema di contabilità armonizzata.

Per assicurare l'equilibrio duraturo dei bilanci e la sostenibilità del debito degli enti territoriali, il d.lgs. n. 118/2011, mutuando istituti propri della contabilità economico-patrimoniale, ha previsto la valorizzazione di alcuni fondi (fondo pluriennale vincolato, fondo crediti di dubbia esigibilità, fondo rischi, fondo anticipazioni liquidità, fondo perdite società partecipate e organismi strumentali).

Gli accantonamenti nel bilancio di previsione e le quote accantonate nel risultato d'amministrazione contribuiscono a mantenere nel tempo un simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali.

In definitiva, fondi e accantonamenti sono preordinati a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse, atte a fronteggiare eventuali sopravvenienze passive. La congruità di dette poste risponde a due finalità: da un lato, garantire un'adeguata copertura del rischio sottostante; dall'altro, evitare di sottrarre alla gestione risorse in misura superiore al necessario, determinando un improprio irrigidimento.

In proposito, il Collegio richiama l'Ente al costante monitoraggio sulla congruità dei fondi e, in particolare, sull'evoluzione del contenzioso e dei rischi potenziali, al fine di procedere – ove necessario – all'appostamento di adeguate risorse in bilancio per fronteggiare l'insorgenza di eventuali passività.

10.5 Ferme restando le criticità qui sopra richiamate, non si può tuttavia escludere la congruità del piano sottoposto all'odierno esame ai fini del riequilibrio, a condizione che il Comune di Carovigno dimostri la propria capacità di attuare la procedura deliberata e di sostenere le obbligazioni assunte.

Il Collegio ritiene, infatti, che il recupero di uno stabile e strutturale equilibrio di bilancio potrà essere conseguito, oltre che attraverso la prudente applicazione della disciplina contabile, mediante la piena realizzazione di iniziative gestionali tanto sul lato delle entrate quanto su quelle delle spese.

In altri termini, il processo di auto-risanamento potrà giungere a positiva conclusione solo ove il Comune si dimostri in grado di perseguire quella sana e prudente gestione che costituisce, in ultima analisi, l'unico strumento per garantire finanze pubbliche in ordine e, loro tramite, servizi efficienti e di qualità alla comunità di riferimento.

A tal fine, andranno adeguatamente potenziati i meccanismi di controllo interno per verificare la regolarità della gestione, l'osservanza delle scadenze prefissate e il raggiungimento degli obiettivi intermedi previsti dal piano.

Il ruolo dell'organo di revisione appare al riguardo cruciale sia nell'esercizio delle ordinarie attribuzioni (ulteriormente rafforzate dalla recente normativa) sia in sede di controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 6, Tuel.

Per le ragioni sopra esposte, il Collegio ritiene che: i) il piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dal Comune di Carovigno, alla stregua di un'analisi fondata su una visione dinamica che tenga conto delle sopravvenienze, sia meritevole di approvazione; ii) al contempo, sia necessaria l'adozione e/o la prosecuzione di iniziative atte a garantire un'efficiente gestione economico-finanziaria.

L'obbligo di relazione ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 6, TUEL andrà osservato con le seguenti modalità: considerato che alla data della presente deliberazione sono trascorsi oltre 4 anni dall'adozione del piano, l'Organo di revisione trasmetterà la prima relazione sullo stato di attuazione del piano medesimo entro il 31.7.2023; le successive relazioni saranno rese entro i termini di legge (entro 15 giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre solare).

Questa Sezione, avvalendosi anche delle relazioni dell'Organo di revisione, vigilerà sull'esecuzione del piano, continuando a svolgere i controlli previsti dall'art. 1, comma 166 ss., l. n. 266/2005 e dall'art. 148-*bis* TUEL.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 3, TUEL,

DELIBERA

di approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Carovigno (BR), adottato con delibera consiliare n. 42 del 13.9.2019;

INVITA

l'Organo di revisione del Comune di Carovigno a trasmettere, entro il 31.7.2023, la prima relazione sullo stato di attuazione del piano medesimo, considerando i semestri compresi fra l'1.1.2020 e il 30.6.2023 (le successive relazioni andranno rese entro 15 giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre solare).

In occasione del primo monitoraggio, si chiede di:

- quanto ai debiti fuori bilancio, fornire: i) aggiornamenti in merito alle ipotesi di negoziazione prospettate; ii) chiarimenti in ordine al riconoscimento, finanziamento e pagamento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive emersi nel 2019 e confluiti nel piano per € 51.949,13; iii) aggiornamenti circa l'evoluzione dei debiti fuori bilancio sopravvenuti al piano;

- quanto alla situazione di cassa, fornire una ricostruzione puntuale delle consistenze dei fondi per ciascun vincolo di entrata in relazione al periodo 2019-2022;

DISPONE

che il Comune di Carovigno provveda a:

- intensificare l'attività di realizzazione delle entrate, adottando ogni iniziativa tesa a velocizzare le procedure di riscossione, anche al fine di conseguire un miglioramento della liquidità;
- valutare, in sede di predisposizione del bilancio e del rendiconto, la corretta quantificazione e iscrizione degli accantonamenti, in particolare del FCDE e del fondo rischi e contenzioso;
- vigilare sulle motivazioni del mantenimento dei residui attivi e passivi nel conto del bilancio, onde assicurare la corretta rappresentazione del risultato di amministrazione;
- presidiare i meccanismi che governano l'assunzione della spesa, evitando il ricorso alla formazione di debiti fuori bilancio;

ORDINA

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria:

- alla Commissione straordinaria del Comune di Carovigno;
- all'Organo di revisione del Comune di Carovigno;
- al Ministero dell'Interno;
- al Prefetto di Brindisi.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 4.5.2023.

Il Magistrato relatore
(dott. Giovanni NATALI)

Il Presidente
(dott. Enrico TORRI)

Il Direttore della Segreteria
(dott. Salvatore SABATO)